

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELL'ARCIPELAGO DELLE ISOLE EGADI

NORME DI ATTUAZIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità del piano

Il Piano Territoriale Paesistico dell'arcipelago delle Isole Egadi, si applica all'intero territorio del comune di Favignana e comprende tutte le isole dell'arcipelago delle Egadi.

Tutto il territorio del comune di Favignana è sottoposto a vincolo paesistico ai sensi e per gli effetti dell' art. 136 del Decreto Legislativo n. 41 del 22 gennaio 2004, essendo stato dichiarato di notevole interesse pubblico con decreto dell'Assessore regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubblica istruzione n° 2677 del 10 agosto 1991 ed è soggetto alle disposizioni delle presenti norme.

Il Piano Territoriale Paesistico dell'arcipelago delle Isole Egadi (P.T.P.), in adempimento a quanto disposto dall' art. 143 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" di cui al D.Lgs. n° 41 del 22 gennaio 2004 e dall'Atto di Indirizzo dell'Assessorato Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubblica istruzione, adottato con D.A. n° 5820 del 08/05/2002, è volto alla tutela del paesaggio, del patrimonio naturale e di quello storico-culturale e concorre, attraverso la determinazione di condizioni alla trasformazione e alla utilizzazione, a perseguire le seguenti finalità:

a) conservare l'identità storico-culturale del territorio, cioè delle caratteristiche essenziali ed intrinseche di aree ed elementi dei quali è riconoscibile l'interesse per ragioni ambientali, paesistiche, naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche, storico-archeologiche, storico-architettoniche, storico-testimoniali;

b) garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva;

c) assicurare la salvaguardia delle risorse paesistico-ambientali;

d) indicare le azioni necessarie per il recupero e la valorizzazione delle qualità ambientali e paesaggistiche.

Art. 2

Struttura e contenuti del piano

Il P.T.P. dell' arcipelago delle Isole Egadi è strutturato secondo sottosistemi tematici, analizza le componenti fondamentali e individua gli elementi fisici, biologici e antropici che caratterizzano l'arcipelago stesso.

Il Piano suddivide il territorio in ambiti che hanno caratteristiche specifiche, distintive e differenti valori paesistico-ambientali.

Il Piano definisce i regimi normativi per ogni ambito e in questi:

- individua le attività compatibili;
- determina le modalità e le tipologie di intervento ammissibili con il mantenimento dei caratteri fondamentali dei luoghi;
- determina l' entità e le caratteristiche qualitative delle trasformazioni, i limiti e i relativi divieti.

Il Piano articola la sua disciplina con riferimento agli Ambiti territoriali e alle Componenti del paesaggio.

a) *Ambiti territoriali*

La suddivisione in ambiti è finalizzata all' articolazione della normativa di tutela, valorizzazione e recupero delle risorse paesistico-ambientali del territorio.

Il Piano individua nella tavola 10 gli ambiti territoriali per i quali è costante il valore della sensibilità, a meno di puntuali e isolati valori di scostamento.

Gli ambiti sono definiti in rapporto all'esistenza di beni e risorse, individuate nella fase delle analisi tematiche, alla loro rilevanza in base alla sensibilità paesistico-ambientale.

b) *Componenti del paesaggio*

Le componenti che definiscono la struttura del paesaggio, sono riferite a beni culturali-ambientali (puntuali, lineari ed areali) individuati, sulla base dei loro caratteri distintivi, nelle carte di analisi e di sintesi tematiche, in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 41/2004 e con riguardo alla specificità del territorio dell'arcipelago delle Isole Egadi.

Art. 3

Elaborati del piano

Il presente Piano territoriale paesistico si compone dei seguenti elaborati, facenti tutti parte integrante e sostanziale del piano stesso:

a) relazione generale, corredata da idonei allegati, che motiva e sintetizza le scelte del piano;

b) carte tematiche in scala 1/10.000:

1. carta della trasformazione e della crescita del sistema insediativo e delle emergenze storico-culturali;
2. carta delle emergenze archeologiche, dei valori e potenzialità archeologiche;
3. carta fisionomica e strutturale della copertura vegetale, delle emergenze biologiche e del grado di naturalità;
4. carta dell'uso del suolo e dell'organizzazione funzionale dei servizi e delle attrezzature;
5. carta delle cave;
6. carta degli aspetti strutturali e percettivi del paesaggio;
7. carta della intervisibilità costiera;
8. carta dei vincoli ex art. 146 del Decreto Legislativo 41/2004;
9. carta dei vincoli ex art. 139 del Decreto Legislativo 41/2004;
10. carta della sensibilità del paesaggio;
11. carta delle previsioni di piano;
12. carta delle strategie per la valorizzazione del paesaggio;

c) norme di attuazione;

d) allegati:

1. schede delle emergenze biologiche;
- 2a. schede dei siti archeologici;
- 2b. schede dei siti archeologici subacquei;
3. schede dei beni storico-culturali;
4. scheda delle cave a cielo aperto;
5. rilievo fotografico delle cave a cielo aperto;
6. descrizione dei paesaggi.

Il Piano conferma la validità e l'attualità dei contenuti delle carte tematiche di analisi relative al P.T.P. di cui al Decreto Assessore regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubblica istruzione n° 5172 del 01.02.1996. Esse costituiscono parte essenziale del presente Piano.

Art. 4
Efficacia del piano

Il Piano ha valore di Piano Territoriale Paesistico ai sensi e per gli effetti dell' art. 143 del D.Lgs. n° 41 del 22 gennaio 2004.

Le autorizzazioni di cui agli artt. 136 e 142 del Decreto Legislativo n. 41/2004 sono rilasciate in conformità alle prescrizioni del presente piano e alle leggi in materia.

Le prescrizioni del P.T.P. variano in rapporto ai diversi gradi di rilevanza dei valori paesistico-ambientali e, quindi, in rapporto all'appartenenza ai diversi ambiti e in rapporto agli elementi costitutivi del paesaggio.

Le prescrizioni del presente piano si articolano in:

a) norme relative agli ambiti e agli elementi costitutivi del paesaggio, individuati e delimitati nelle tavole 1, 2, 3, 5, 8, 9,11.

Tali norme sono vincolanti per qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e ad esse devono attenersi gli strumenti di pianificazione e di programmazione. Sono fatte salve, comunque, disposizioni più restrittive previste da leggi statali e regionali;

b) indirizzi che formulano indicazioni di riferimento per le attività e per gli interventi della Pubblica Amministrazione in materia di paesaggio;

c) strategie che individuano azioni mirate al recupero e alla valorizzazione del paesaggio dell' Arcipelago delle isole Egadi.

Gli strumenti urbanistici, come previsto dall'articolo 145, comma 4, del D.Lgs. n. 41/2004, si conformano alle previsioni del P.T.P. ai fini della coerenza con le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio. Essi dovranno graduare, in rapporto al P.T.P., le proprie previsioni e l' attuazione delle relative direttive.

TITOLO II

MODALITA' DELLA TUTELA E DELLA TRASFORMAZIONE

Capo I

Art. 5

Obiettivi di qualità paesistica

Le azioni di tutela e trasformazione devono provvedere:

a) alla conservazione e alla stabilizzazione ecologica del contesto ambientale e alla difesa della biodiversità.

b) alla conservazione e difesa del suolo, dei valori geologici e della morfologia, al ripristino delle condizioni di equilibrio ambientale, alla riduzione delle condizioni di rischio, alla difesa dall'inquinamento;

c) alla protezione e conservazione delle specie biologiche rare, esclusive e in via di scomparsa, compresi gli ambienti di particolare interesse biologico naturalistico e le associazioni vegetali;

d) alla conservazione e valorizzazione dell'identità del paesaggio agrario nel suo insieme unitario e nelle sue diverse specifiche configurazioni;

e) alla conservazione dei beni storico-culturali, alla loro appropriata utilizzazione, alla salvaguardia e al ripristino dell'equilibrio formale e funzionale dei luoghi circostanti;

f) alla conservazione e valorizzazione dell'identità del paesaggio dei centri urbani, nel rispetto delle morfologie, delle tipologie architettoniche tradizionali;

g) al miglioramento della fruibilità sociale del paesaggio e delle risorse ambientali, da attuarsi in forme sostenibili, per le attuali e per le future generazioni;

h) alla riqualificazione delle parti compromesse o degradate del paesaggio, finalizzata al recupero dei valori preesistenti o alla creazione di nuovi valori.

Art. 6

Categorie normative

La disciplina del P.T.P. è articolata con riferimento ai seguenti tipi di intervento che vengono applicati agli ambiti territoriali e agli elementi costitutivi del paesaggio:

a) Conservazione

Tale regime si applica negli ambiti che hanno elevato valore naturalistico-ambientale-paesistico, che si trovano in condizioni di elevata criticità e che sono caratterizzati dalla presenza o coesistenza di emergenze geomorfologiche, ecologiche, archeologiche, storico-culturali.

L'obiettivo è la conservazione e tutela dei valori paesistici attuali, in quanto qualunque, pur modesta, alterazione dell'assetto attuale può compromettere la funzione paesistica e la particolare qualità dei luoghi.

Comprende gli interventi volti prioritariamente alla conservazione delle risorse naturali, dei processi biocenotici e del patrimonio storico-culturale.

Negli ambiti caratterizzati da elevati valori naturalistici e paesistici, privi di insediamenti o da questi interessati solo in modo del tutto marginale, si rende prevalente l'esigenza di subordinare ogni iniziativa di intervento al rispetto della situazione attuale escludendo ogni trasformazione urbanistica, edilizia, infrastrutturale.

b) Conservazione orientata

Tale regime si applica negli ambiti che hanno elevato valore paesistico ma che presentano media e bassa criticità, in cui la situazione esistente non è suscettibile di essere compromessa dalla modificazione di singoli elementi o da limitati interventi che non alterino l'integrità dell'attuale assetto territoriale e che non compromettano la qualità complessiva del paesaggio e dell'ambiente.

L'obiettivo è quello di conservare inalterata la situazione in atto, assicurando una migliore fruizione e una più razionale utilizzazione delle risorse.

Negli ambiti caratterizzati dalla presenza di elevati valori storico-culturali, architettonici, urbanistici e ambientali si pone l'esigenza di conservare nella maggiore misura possibile la situazione attuale per non alterare l'equilibrio raggiunto e i rapporti quantitativi e qualitativi tra l'insediamento esistente e l'ambiente urbano e quello naturale e/o agricolo.

Comprende gli interventi volti alla manutenzione delle risorse naturalistiche, del paesaggio e del patrimonio storico-culturale, con eventuali interventi di recupero leggero e diffuso, di riuso, di rifunzionalizzazione e di modificazione fisica limitata, strettamente finalizzata al mantenimento dei valori esistenti.

c) Consolidamento

Tale regime si applica quando si presentano condizioni idrogeologiche che comportano rischi di compromissione per l'ambiente e/o pericoli per le attività insediate; quando le condizioni della vegetazione, pur essendo accettabili sotto il profilo delle essenze dominanti, sono invece insoddisfatte per quanto riguarda la densità e il vigore vegetativo.

L'obiettivo è quello di prevenire i rischi, eliminare i pericoli e migliorare il livello qualitativo e di fruizione delle risorse e dei beni salvaguardando i valori paesistico-ambientali dell'insieme.

Gli interventi mirati alla prevenzione dei rischi geologici, se incidono in misura rilevante sull'assetto paesistico-ambientale, dovranno fare riferimento ad uno studio organico di insieme che ne garantisca il migliore inserimento nel contesto, anche attraverso la definizione di appropriate modalità esecutive.

d) Trasformazione

Tale regime si applica negli ambiti in cui i fattori paesistico-ambientali non posseggono un grado di caratterizzazione tale da imporre rigide limitazioni di ordine quantitativo o strutturale agli interventi; nelle situazioni compromesse sotto il profilo paesistico ed ambientale; nei casi in cui l'insediamento presenta aspetti di forte eterogeneità e disorganizzazione tali che, nello stesso, non sono riconoscibili né caratteri prevalenti né uno schema organizzativo cui attenersi.

L'obiettivo è quello di conseguire livelli di migliore qualità ambientale e paesistica anche attraverso l'attuazione delle previsioni di sviluppo insediativo definite in sede di pianificazione urbanistica. Gli interventi vanno realizzati in forme idonee a creare nuove sistemazioni paesistiche e a garantirne il corretto inserimento nel contesto.

Comprende gli interventi volti alla trasformazione del paesaggio, finalizzati alla fruizione sociale e volti al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione delle risorse.

Questi interventi comportano modificazioni fisiche o funzionali, anche innovative, tali da mantenere la sostenibilità delle risorse e da ridurre o eliminare i conflitti o gli usi impropri.

e) Restauro ambientale e paesistico

Tale regime si applica in aree in cui i valori naturalistici e paesistici sono alterati o compromessi.

L'obiettivo è rimuovere i detrattori, o limitarne gli effetti negativi, e realizzare un graduale recupero degli ecosistemi, dei valori paesistici, dei beni e dei siti di valore storico culturale.

Comprende gli interventi volti al ripristino delle condizioni ambientali alterate da processi di degrado; al recupero del patrimonio abbandonato o impropriamente utilizzato; alla eliminazione o alla mitigazione dei fattori di degrado o dei livelli di fruizione incompatibili.

Art. 7
Attività compatibili

Il P.T.P. si attua con riferimento alle seguenti attività e in relazione alla loro compatibilità con le qualità del paesaggio.

1. Attività forestali

Attività tese alla conservazione, miglioramento e gestione dei popolamenti vegetali e in genere volte alla difesa del suolo, anche sotto l'aspetto idrogeologico e alla tutela e al miglioramento delle caratteristiche ambientali e del paesaggio.

1.1 restauro ambientale volto a favorire la ricostituzione della macchia foresta climacica;

1.2 riconversione e progressiva sostituzione delle componenti esotiche con elementi dei climax locali nei ripopolamenti forestali artificiali con soprassuoli caratterizzati da essenze esotiche;

1.3 opere di bonifica forestale, di riforestazione;

1.4 opere antincendio;

1.5 interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico;

1.6 operazioni colturali dei popolamenti forestali artificiali.

2. Attività agropastorali

Attività attinente alla produzione agricola e all'allevamento tradizionale, volta alla conservazione, valorizzazione e recupero delle potenzialità agricole e al miglioramento dei pascoli e dei prati-pascoli.

2.1 Interventi volti a migliorare l'efficienza dell'unità produttiva e a rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del suolo;

2.2 realizzazione di manufatti necessari alla conduzione del fondo;

2.3 realizzazione di impianti e manufatti destinati alla lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli;

2.4 ammodernamento razionalizzazione e costruzione di manufatti per l'allevamento;

2.5 miglioramento di prati, praterie e pascoli attraverso opere di spietramento, decespugliamento e concimazione;

2.6 incentivazione della produzione dell'agricoltura biologica e sperimentazione di pratiche colturali più adatte ad una migliore gestione delle risorse presenti;

2.7 attività pastorale non a carattere industriale;

2.8 sono vietati gli impianti di serra stabilmente infissi al suolo e costruiti con materiali permanenti e semipermanenti.

3. Attività estrattiva

Utilizzazione del territorio relativa alla coltivazione e alla escavazione di materiali lapidei ed altri materiali industrialmente utilizzabili nelle cave esistenti regolarmente autorizzate.

3.1 E' vietata l'apertura e l'esercizio di nuove cave.

4. Attività residenziale, residenziale-turistica e attrezzature

Utilizzazione del territorio volta a soddisfare le necessità residenziali strettamente connesse:

- alle esigenze della popolazione residente (attività residenziali, servizi e attrezzature, attività commerciali, attività produttive);

- a soddisfare la domanda di residenza turistica e attrezzature (strutture ricettive residenziali, villaggi turistici, alberghi, residenze, case unifamiliari, campeggi);

4.1 interventi volti all'utilizzo dell'edilizia esistente;

4.2 interventi di nuova edificazione nelle forme dell'architettura tradizionale;

4.3 servizi e attrezzature finalizzati alla realizzazione di servizi a livello urbano e di quartiere;

4.4 impianti e manufatti necessari alla lavorazione di prodotti artigianali e relativi servizi;
 4.5 sono vietati i manufatti ad uso abitativo su ruote o comunque realizzati con materiali non tradizionali.

5. *Attività agrituristiche e turismo rurale*

Attività di ricezione e di ospitalità finalizzata alla fruizione del paesaggio agrario e a sostenere e favorire lo sviluppo dell' agricoltura, a promuovere nelle campagne forme idonee di turismo tese a meglio utilizzare il patrimonio rurale, a favorire la conservazione e la tutela delle identità e dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni del mondo rurale.

L'esercizio delle suddette attività deve essere volta, prioritariamente, agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici e delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

6. *Infrastrutture e impianti*

Utilizzazione del territorio attinente le infrastrutture e gli impianti tecnologici.

6.1 Viabilità, infrastrutture di accesso, di stazionamento, di distribuzione, aree di sosta;

6.2 impianti puntuali e a rete (impianti di depurazione, stoccaggio rifiuti, dissalatori, centrali e impianti elettrici, tralicci e antenne, depositi di inerti, elisoccorso, ecc.);

6.3 sono vietati gli impianti eolici (wind-factory) e aerogeneratori in genere.

7. *Attività culturale-scientifica*

Utilizzazione relativa alla fruizione dei valori ambientali, paesistici e storico-culturali del territorio per scopi scientifico-culturali.

E' connessa a tale attività la possibilità di prelevare reperti per documentate esigenze scientifiche, preventivamente autorizzate dalla competente Soprintendenza.

8. *Attività didattico-ricreativa*

Utilizzazione relativa alla fruizione dei valori ambientali, paesistici e storico-culturali del territorio per scopi ricreativi, didattico-culturali in genere e per il tempo libero.

Art. 8

Categoria di tutela

Le prescrizioni di cui al presente articolo sono riferite alla tav. 11 e sono integrate dalle prescrizioni particolari dettate negli articoli seguenti che regolano gli interventi sul paesaggio.

Ai fini della tutela ambientale gli ambiti sono classificati nelle seguenti categorie:

- *ambiti della conservazione*

ambiti della tutela integrale (art.9)

ambiti della tutela orientata (art.10)

- *ambiti della trasformazione*

ambiti della trasformazione del paesaggio agrario (art. 11)

ambiti della trasformazione del paesaggio urbano (art. 12)

- *ambiti del recupero ambientale e paesistico* (art. 13)

Art. 9

Ambiti della tutela integrale

1. Comprende gli ambiti in cui sono presenti sistemi naturali e naturalistici di rilevante interesse ecologico e paesistico, con sensibilità ambientale e paesistica eccezionale o molto alta

e con elevata vulnerabilità; caratterizzati da elementi di rilevante interesse culturale, paesistico e scientifico con particolare riferimento alle componenti biologiche ed ecologiche.

Tali ambiti hanno valori ambientali, naturalistici, paesistici e percettivi elevati o molto elevati

Questa tutela interessa a Favignana gli ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; a Levanzo gli ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; a Marettimo gli ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; a Maraone ambito 1*.

2. *Attività compatibili.* Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: forestali, culturali-scientifiche, didattico-ricreative. Queste ultime sono ammesse limitatamente all'esercizio dell'escursionismo a piedi lungo i percorsi esistenti o per la fruizione del mare.

3. *Regime normativo:* conservazione.

In questi ambiti gli usi e gli interventi consentiti sono finalizzati alla conservazione del suolo e alla salvaguardia dell'ambiente naturale, dei caratteri paesistico-ambientali e della condizione di equilibrio tra fattori antropici ed ambiente naturale, nonché alla fruizione pubblica, compatibilmente con la salvaguardia delle risorse esistenti.

Devono, pertanto, essere conservate rigorosamente le caratteristiche dell'area per quanto concerne gli aspetti geomorfologici e vegetazionali.

Per l'isolotto di Maraone (ambito 1*) e così per tutti gli scogli più o meno estesi presenti nell'arcipelago, si prevede la conservazione senza uso.

4. *Tipi di intervento.* Sono consentiti:

a) interventi volti alla difesa del suolo, a salvaguardare la stabilità idro-geomorfologica e al permanere delle condizioni esistenti di equilibrio dinamico dei versanti e del litorale con esclusivo ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica;

b) interventi atti ad assicurare la conservazione e la ricostruzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente nei popolamenti vegetali naturali;

c) rimboschimenti solo per motivate esigenze di difesa idrogeologica e facendo ricorso alle essenze legnose dei climax locali;

d) nei popolamenti forestali artificiali gli interventi previsti all'art. 29, nonché le cure previste dalle norme di polizia forestale;

e) interventi di riconversione e progressiva sostituzione delle componenti esotiche con elementi dei climax locali nei popolamenti artificiali esistenti con soprassuoli caratterizzati da essenze esotiche;

f) l'erborizzazione, la raccolta di funghi e di altri prodotti naturali. In zone determinate possono intervenire limitazioni o divieti nel caso di impoverimento delle risorse naturali o di alterazione dell'equilibrio ambientale;

g) il ripopolamento o altri interventi di gestione faunistica.

L'esercizio venatorio può essere vietato per favorire il riequilibrio delle popolazioni faunistiche;

h) interventi mirati alla salvaguardia dagli incendi purché siano limitati a quelli strettamente necessari;

i) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada solamente per mezzi necessari alle attività silvopastorali e per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento degli incendi e in genere di protezione civile;

l) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro dell'edilizia esistente; gli interventi di manutenzione e di sistemazione della viabilità e dei percorsi esistenti con l'esclusione dell'apertura di nuove strade e piste, della modifica di quelle esistenti e di qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia;

m) l'apposizione di cartelli per la segnaletica secondo i modelli e le dimensioni previsti dalla normativa vigente.

Non è consentito:

n) installare tralicci, antenne e strutture similari; predisporre posti di raccolta dei rifiuti o realizzare impianti di smaltimento degli stessi;

o) asportare, raccogliere o manomettere formazioni geologiche, rocce o fossili, ad esclusione di limitati prelievi finalizzati alla ricerca scientifica preventivamente autorizzati dalla competente Soprintendenza;

p) eseguire opere che alterano la morfologia del terreno e che distruggono e danneggiano la vegetazione;

q) l'esercizio del pascolo e il prelievo di legnatico, ove non esplicitamente specificato.

Art. 10

Ambiti della tutela orientata

Comprende gli ambiti di alto interesse paesistico e/o naturalistico e/o storico-culturale, caratterizzati da elementi di notevole interesse scientifico, culturale e paesistico e per i quali si sono individuati valori ambientali, naturalistici, paesistici, percettivi e storico-culturali, alti e medio-alti

Negli ambiti della tutela orientata si applica il regime della conservazione orientata e del consolidamento.

In questi ambiti gli interventi sono finalizzati a garantire direttamente o tramite adeguate procedure: la compatibilità delle trasformazioni e degli usi con la tutela del patrimonio naturale; la compatibilità delle iniziative di recupero, di restauro e valorizzazione del patrimonio edilizio con la conservazione dei beni storico-culturali e dell'organizzazione complessiva dell'insieme anche nei suoi rapporti visivi con l'intorno.

Gli interventi sono anche volti a migliorare le condizioni di fruibilità pubblica delle risorse esistenti senza alterare l'integrità delle specifiche caratteristiche idrogeomorfologiche, biologiche e storico-culturali, senza modificare i caratteri che connotano l'assetto e l'immagine propria dell'insediamento.

Gli ambiti della tutela orientata sono articolati in:

a) *Ambiti di interesse naturalistico e paesistico*

1. Comprende versanti collinari o piccole aree di pianura caratterizzate da ripopolamenti forestali, praterie e da piccole zone di macchia aperta e garighe.

Questa categoria di tutela interessa a Favignana gli ambiti 8, 9, 10, 11 e 12; a Levanzo gli ambiti 10, 11 e 12.

2. *Attività compatibili.* Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: forestali nei versanti collinari, agropastorali, culturali-scientifiche, didattico-ricreative finalizzate alla fruizione del mare e all'esercizio dell'escursionismo lungo i percorsi esistenti, residenziali e residenziali turistiche, salvo prescrizioni specifiche relative ai beni e alle risorse esistenti e indicate ai capi I, II, III e IV, Titolo III, delle presenti norme.

3. *Regime normativo:* conservazione orientata / consolidamento.

4. *Tipi di intervento.* Sono consentiti:

- nei versanti collinari di Levanzo:

a) interventi volti alla difesa del suolo e a mantenere la situazione idrogeomorfologica e il permanere delle condizioni esistenti di equilibrio dinamico dei versanti e del litorale con esclusivo ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica;

b) attività agropastorali, nonché attività zootecniche purché non condotte a scala industriale;

c) interventi di consolidamento della vegetazione atti a completarne e migliorarne le condizioni;

d) interventi tesi a promuovere e a favorire, anche in forma di sperimentazione, la ricostituzione di elementi di naturalità;

- negli ambiti costieri di Favignana:

e) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione dei manufatti edilizi esistenti; gli interventi di manutenzione e di sistemazione della viabilità e dei percorsi esistenti con l'esclusione dell'apertura di nuove strade, della modifica di quelle esistenti e di qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia.

Gli interventi di ristrutturazione dei complessi turistici alberghieri non devono comportare aumento né del volume complessivo dei fabbricati, né della superficie complessiva di sedime di manufatti;

f) l'escursionismo a piedi o a cavallo lungo itinerari consigliati per la fruizione turistica sportiva. A tal fine si potrà provvedere alla sistemazione di percorsi e di aree di servizio;

g) attività sportive che non compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, sono escluse attività quali motocross, etc.;

h) nell'ambito 11 di Favignana, per motivi di interesse pubblico, è consentito realizzare una piattaforma di limitate dimensioni per l'atterraggio dell'elicottero; è vietata la realizzazione di viabilità asfaltata e di costruzioni annesse a servizio di elisoccorso.

Negli ambiti di tutela orientata non è consentito:

i) l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piante di tipo produttivo-industriale;

l) nuove edificazioni, con la sola eccezione di modesti interventi di ampliamento di manufatti esistenti necessari per adeguamenti igienici e tecnologici;

m) interventi di trasformazione urbanistica, compresa l'apertura di nuove strade e di opere che alterano la morfologia del terreno e che distruggono o danneggiano la vegetazione;

n) l'esercizio e l'apertura di nuove cave;

o) la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali.

b) *Ambiti agricoli a prevalente funzione ecologico-ambientale*

1. Comprende gli ambiti che costituiscono margine dei versanti collinari (soprastanti il paese, quelli di Marettimo); rappresentano aree con un equilibrio molto delicato dal punto di vista paesistico e percettivo.

Questa categoria di tutela interessa a Favignana gli ambiti 19 e 20; a Marettimo gli ambiti 12, 13 e 14.

2. *Attività compatibili.* Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: forestali, agropastorali, culturale-scientifiche, didattico-ricreative, finalizzate all'esercizio dell'escursionismo lungo i percorsi esistenti, e residenziali limitatamente ai manufatti esistenti.

3. *Regime normativo:* conservazione orientata / consolidamento.

4. *Tipi di intervento.* Sono consentiti:

a) interventi volti alla difesa del suolo e a mantenere la situazione idrogeomorfologica e il permanere delle condizioni esistenti di equilibrio dinamico dei versanti e del litorale con esclusivo ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica;

b) attività agropastorali, nonché attività zootecniche purché non condotte a scala industriale;

c) interventi di consolidamento della vegetazione atti a completarne e migliorarne le condizioni;

d) interventi tesi a promuovere e a favorire, anche in forma di sperimentazione, la ricostruzione di elementi di naturalità;

e) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione dei manufatti edilizi esistenti; gli interventi di manutenzione e di sistemazione della viabilità e dei percorsi esistenti con l'esclusione dell'apertura di nuove strade, della modifica di quelle esistenti e di qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia;

f) nell'ambito 12 di Marettimo, per motivi di interesse pubblico, è consentito realizzare una piattaforma di limitate dimensioni per l'atterraggio dell'elicottero; è vietata la realizzazione di viabilità asfaltata e di costruzioni annesse a servizio di elisoccorso;

g) nell'ambito 20 di Favignana, ai fini dello svolgimento delle attività culturali-scientifiche previste per la fruizione dello Stabilimento Florio, è consentita la realizzazione di infrastrutture ad esso connesse, fermo restando l'attinenza alle norme vigenti.

c) *Ambiti del paesaggio della cava*

1. Comprende gli ambiti che costituiscono testimonianza storico-testimoniale (archeologia industriale) dell'intensa attività estrattiva che ha caratterizzato nei secoli passati l'isola di Favignana.

L'importanza dei beni storico-archeologici presenti e la particolare configurazione naturalistica, antropica e paesistica di questi ambiti sono una risorsa unica che offre importanti opportunità per la fruizione turistica e per la conoscenza della storia dell'isola e di tutto l'arcipelago.

Questa categoria di tutela interessa a Favignana gli ambiti 13, 14, 15, 16, 17, 18.

2. *Attività compatibili.* Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività:

agropastorali, culturali-scientifiche, didattico-ricreative, e residenziali limitatamente ai manufatti esistenti.

3. *Regime di intervento:* conservazione orientata.

4. *Tipi di intervento:*

a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione dei manufatti edilizi esistenti; gli interventi di manutenzione e di sistemazione della viabilità e dei percorsi esistenti con l'esclusione dell'apertura di nuove strade, della modifica di quelli esistenti e di qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia;

b) nell'ambito 17 caratterizzato da mosaici di colture e/o da vegetazioni postcolturali, va posta particolare attenzione: alla conservazione degli orti-frutteti in cava; alla riqualificazione della costa ai fini della balneazione; all'inserimento dell'impianto di depurazione nel paesaggio costiero. E' vietata qualsiasi modifica della viabilità esistente.

d) *Centri urbani di valore storico-ambientale*

1. Comprende le parti del territorio urbanizzato di più antico insediamento che presentano caratteri di organizzazione spaziale e di linguaggio architettonico omogenei e ben definiti, il cui perimetro è stato riportato nella tavola 10.

Questa categoria di tutela interessa a Favignana l'ambito 21; a Levanzo l'ambito 13; a Marettimo l'ambito 15 e a Formica l'ambito 2*.

2. *Attività compatibili.* Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: residenziali, residenziali turistiche, attrezzature, infrastrutture e impianti, culturale-scientifiche, didattico-ricreative.

3. *Regime normativo:* conservazione orientata.

4. *Tipi di intervento.* Sono consentiti:

a) tutela del reticolo viario e dell'impianto urbano, mantenimento dei caratteri formali del tessuto edilizio e dei rapporti con l'intorno;

b) salvaguardia delle aree libere adiacenti ai perimetri storici anche mediante l'uso appropriato della vegetazione e delle colture. Eventuali comprovate esigenze di nuovi insediamenti vanno concentrate in corrispondenza dei suoli già compromessi da edilizia recente e di cui va promossa la riqualificazione urbana ed architettonica;

c) il recupero del patrimonio edilizio storico-ambientale esistente. Sul patrimonio edilizio sono consentiti interventi di recupero come definiti dall' art. 20, l.r. n° 71/78, lett. a), b), c) e d) ad esclusione delle opere di demolizione e ricostruzione, da attuarsi attraverso pianificazione particolareggiata esecutiva;

d) tutela delle cave urbane all'interno del centro storico di Favignana che sono da considerarsi orto-giardini di valore storico-tradizionale. Al loro interno sono consentiti interventi

finalizzati alla conservazione, al recupero ambientale, all'uso pubblico o privato della cava, mediante:

- la riqualificazione, manutenzione e reimpianto della vegetazione ad orto e/o giardino, ove necessario, e secondo quanto indicato al successivo art. 31;
- la manutenzione e la conservazione della morfologia e degli elementi geomorfologici residuali o derivanti dal taglio di cava;
- la manutenzione senza aumento di volume dei manufatti esistenti;
- la realizzazione di piccole e limitate strutture a carattere temporaneo, di facile rimozione e che non alterino la morfologia del sito, eseguite con materiali compatibili con le valenze storico-ambientali del contesto (legno, ferro o rame). In particolare, per le cave ad uso privato è consentita la realizzazione di piccoli manufatti provvisori legati alla manutenzione ed alla fruizione del fondo (orto-giardino); per le cave da destinarsi ad attività di pubblica fruizione si rimanda alle prescrizioni esecutive da redigersi in seno alla pianificazione urbanistica comunale.

Fermo restando eventuali superiori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Sono comunque escluse, all'interno della cava, la localizzazione di strutture ed impianti fissi, le opere di impermeabilizzazione, né sono ammesse nuove edificazioni;

e) le nuove costruzioni e gli ampliamenti, dove ammessi dallo strumento urbanistico, dovranno ricercare l'inserimento nel tessuto edilizio esistente sia per gli aspetti tipologico-funzionali che per quelli architettonico-ambientali.

La qualità dei nuovi interventi va ritrovata evitando atteggiamenti di mimetismo schematico od elementi di contrasto incontrollato, e deve essere basata sullo studio attento della distribuzione planimetrica ed altimetrica, sull'accurata verifica dei rapporti visuali e formali, sul controllo dell'altezza dei fabbricati, dei profili, delle coperture, dei materiali, dei colori, dei dettagli.

L'altezza dei nuovi edifici non può superare quella media degli edifici circostanti e, comunque, non può superare le due elevazioni fuori terra. Nell'ambito 21 di Favignana è possibile realizzare, a completamento delle cortine edilizie consolidate, una eventuale terza elevazione.

Nell'ambito 13 di Levanzo e nell'ambito 15 di Marettimo non è consentito effettuare sopraelevazioni degli edifici esistenti prospicienti il mare.

Gli interventi dovranno generalmente prevedere:

- copertura a terrazzo;
- limitati aggetti ed eventuali balconi non continui, realizzati con lastre di marmo, ringhiere e mensole;
- pareti esterne: faccia vista, intonaco Li Vigni bianco o colorato nella gamma dei colori tradizionali;
- infissi: in legno con persiane o scuri.

Si escludono i rivestimenti di qualsiasi genere e le zoccolature;

f) nell'isolotto di Formica (ambito 2*) è consentito solo la manutenzione e il restauro degli edifici, degli spazi esterni, dell'approdo esistente.

Art. 11

Ambiti della trasformazione del paesaggio agrario

Comprende gli ambiti di interesse paesistico con elevati valori agricoli e bassi valori naturalistici, con media sensibilità ambientale e paesistica e per i quali si sono individuati valori medi dal punto di vista paesistico percettivo e storico-culturale.

Per questi caratteri specifici la trasformabilità è quella pertinente l'uso agricolo ed è regolamentata dalla normativa urbanistica vigente in materia e dalle prescrizioni dello strumento urbanistico comunale.

Gli usi e gli interventi consentiti sono finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'attività agricola.

Gli ambiti della trasformazione del paesaggio agrario sono articolati in:

a) *Paesaggio agrario di valore storico-ambientale*

1. Comprende gli ambiti agricoli poco compromessi da interventi recenti di edificazione, caratterizzati in termini strutturali e morfologici dal paesaggio agrario tradizionale a campi chiusi, da terrazzamenti sui versanti collinari e da viabilità ed edilizia rurale di interesse storico tipologico-ambientale, da cave dismesse riutilizzate con colture e con vegetazione ornamentale e post-culturale.

Questa categoria di tutela interessa a Favignana, gli ambiti 22, 23, 24, 25, 26, 28 e 29; a Levanzo l'ambito 14; a Marettimo l'ambito 16.

2. *Attività compatibili.* Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti, le attività: agropastorali, agrituristiche e di turismo rurale, residenza, didattico-ricreative finalizzate all'esercizio dell'escursionismo lungo i percorsi esistenti.

3. *Regime normativo:* trasformazione.

4. *Tipi di intervento.*

Gli interventi devono tendere alla conservazione di queste aree per i valori paesistici e per la preminente funzione agricola che svolgono, al mantenimento degli elementi caratterizzanti dell'organizzazione del territorio e l'insediamento agricolo storico (tessuto agrario a campi chiusi, fabbricati rurali, muretti a secco, siepi, terrazzamenti, viabilità rurale, sentieri).

Sono consentiti:

a) tutti gli interventi connessi all'attività agricola nel rispetto delle tipologie e degli ordinamenti colturali esistenti, con le limitazioni legate alle leggi vigenti. Dove l'agricoltura è abbandonata, possono essere realizzati nuovi impianti colturali in sostituzione di quelli degradati, utilizzando colture agricole tradizionali; eventuali attività vivaistiche finalizzate alla produzione di materiali utili agli interventi di restauro e riqualificazione del paesaggio e dell'ambiente naturale;

b) agricoltura biologica e/o biodinamica. E' sconsigliato l'impiego di erbicidi, antiparassitari aventi ripercussioni dirette e indirette sulle qualità dell'ambiente e sulla stessa salute pubblica;

c) allevamento del bestiame a carattere non intensivo e industriale;

d) negli edifici e sui manufatti esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo e ristrutturazione, compreso eventuale limitato ampliamento necessario per dotare il fabbricato degli indispensabili servizi igienico-sanitari e tecnologici, nell'ambito della cubatura consentita in area agricola;

e) interventi di trasformazione d'uso dell'edilizia esistente a favore dell'agriturismo e del turismo rurale o, comunque, di attività compatibili con le finalità agricole dell'area;

f) interventi di manutenzione e sistemazione della rete infrastrutturale agricola esistente; è vietata l'apertura di nuove strade che non siano strettamente necessarie per l'utilizzazione del fondo ed è vietata l'impermeabilizzazione;

g) interventi di nuova edificazione secondo la densità edilizia dello 0,03 mc/mq, e tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio e i valori specifici del sito, mantenendo i caratteri dell'insediamento sparso e proponendo, per ogni singolo campo attualmente delimitato dai tradizionali muretti in pietrame a secco, una unità architettonica e, in funzione dell'estensione del lotto, aggregazioni di essa, secondo schemi ricorrenti nella tradizione locale e riscontrabili negli edifici agricoli di valore storico-ambientale. La vegetazione ornamentale (nei tipi previsti all'art. 31) potrà coprire una superficie non superiore al 10% dell'area libera; la rimanente parte dovrà essere coltivata secondo le colture tradizionali del paesaggio agrario. Sono inoltre vietate le superfici impermeabilizzate.

L'edificazione è subordinata, comunque, al riuso di eventuali fabbricati preesistenti;

h) tutti gli interventi ammessi devono effettuarsi nel rispetto dei caratteri architettonici e delle tipologie edilizie tradizionali, delle preesistenze rurali e del paesaggio agricolo, nella scelta sia delle soluzioni tipologiche, sia dei materiali da costruzione, come specificato all'art. 38;

i) servizi ed impianti relativi alla gestione dei fondi agricoli con una volumetria che va computata all'interno della cubatura totale consentita nell'ambito agricolo, e che, comunque, non alteri i caratteri del paesaggio;

l) attrezzature di supporto alle attività agrituristiche che non richiedono la costruzione di nuovi volumi edilizi; non sono consentite piscine, attrezzature sportive e campi da golf;

m) nell'ambito 22, all'interno dell'area di cava indicata con apposito simbolo grafico, andranno localizzati, in sostituzione di quelli esistenti, gli impianti necessari alla gestione degli inerti e sfabbricidi, ciò al fine di mitigare l'impatto visivo sul paesaggio. L'intervento da realizzarsi non dovrà comunque prevedere opere che possano compromettere l'integrità della cava medesima; altresì, in un'area indicata con apposito simbolo grafico, andrà a localizzarsi la nuova centrale elettrica, prevedendo contestualmente la riqualificazione ed il recupero paesistico-ambientale del sito ove insiste l'attuale impianto.

n) negli ambiti 24 e 25 in cui sono presenti aree attrezzate con impianti sportivi e residenza turistico-ricettiva sono possibili sulle aree più pianeggianti infrastrutture e limitati interventi finalizzati a soddisfare il fabbisogno di attrezzature "senza cubatura", ad eccezione dei necessari servizi essenziali, e piccoli interventi finalizzati alla residenza turistico-ricettiva. Tali interventi dovranno inserirsi nel paesaggio senza alterare la percezione del versante collinare da punti di vista anche ravvicinati, ponendo particolare attenzione ai parametri di visibilità dal mare e devono proporre la tipologia tradizionale rurale specifica dei luoghi. Inoltre, è prevista la tutela integrale delle aree ricadenti nella zona di rispetto della costa, dei versanti a forte pendenza, e il recupero della cava esistente. Altresì, la Soprintendenza potrà valutare, esclusivamente a seguito di pianificazione esecutiva, l'eventuale completamento della strada extraurbana, secondo il tracciato più funzionale al raggiungimento dello Stabilimento Florio e prossimo al margine dell'ambito 31, fermo restando che solamente le aree comprese fra l'attuale centro abitato e la nuova viabilità potranno contenere attrezzature ed espansione urbana, assimilando l'apparato normativo relativo alle norme di cui all'ambito 27 del presente Piano.

o) negli ambiti 28 e 29, caratterizzati dalla presenza di cave in fossa riutilizzate in gran parte come orti giardini, è possibile l'edificazione come definito ai punti precedenti del presente articolo; lì dove il lotto è interessato dalla presenza di cava è consentita l'edificazione per come previsto all'art.19;

p) nell'ambito 16 di Marettimo la nuova edificazione deve assumere i caratteri del centro urbano al fine di mantenere la configurazione storico-urbanistica dell'insediamento e il rapporto con il mare; è possibile realizzare attrezzature ed impianti, qualora previsti dallo strumento urbanistico;

q) nell'ambito 14 di Levanzo in cui prevalgono, e sono ben conservati, i caratteri strutturali e morfologici del paesaggio agricolo tradizionale, sono consentiti solo gli interventi di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f). Per motivi di interesse pubblico, è consentito realizzare una piattaforma di limitate dimensioni per l'atterraggio dell'elicottero; è vietata la realizzazione di viabilità asfaltata e di costruzioni annesse a servizio di elisoccorso.

b) Ambiti agricoli interessati da forti processi di urbanizzazione.

1. Comprende gli ambiti agricoli interessati da forti processi di urbanizzazione determinati dall'uso turistico, dalle residenze stagionali e da espansioni e/o trasformazioni urbane organizzate per fasce più o meno discontinue e di spessore variabile lungo le direttrici viarie che partono dal centro urbano.

In questi ambiti sono ancora riconoscibili gli elementi morfologici dell'impianto agricolo ma esistono fenomeni di degrado e di abbandono dei suoli, impatti negativi di infrastrutture e di strutture urbane.

Questa categoria di tutela interessa a Favignana l' ambito 27.

2. *Attività compatibili.* Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: agropastorali, residenziali, residenziali turistiche, attrezzature, infrastrutture e impianti.

3. *Regime di intervento:* trasformazione.

4. *Tipi di intervento:*

a) gli interventi di urbanizzazione che incidono in misura rilevante sull' assetto della zona devono essere riferiti a regole e schemi di organizzazione territoriale e qualificazione ambientale attraverso strumenti urbanistici attuativi individuati all' interno dello strumento urbanistico generale e che devono essere sottoposti a parere della competente Soprintendenza;

b) le infrastrutture e gli impianti devono avere limitate dimensioni ed essere localizzati e progettati in modo da armonizzarsi con gli elementi caratterizzanti il paesaggio agricolo e devono essere accompagnati da un progetto di sistemazione delle aree esterne, che eviti immissioni dannose e preveda opportune schermature a verde;

c) gli impianti inquinanti sono sempre soggetti ad una valutazione di impatto sull' ambiente;

d) le nuove costruzioni, da realizzarsi ad una o due elevazioni fuori terra, devono effettuarsi nel rispetto dei caratteri architettonici e delle tipologie edilizie tradizionali, delle preesistenze rurali e del paesaggio agricolo, nella scelta sia delle soluzioni tipologiche, sia dei materiali da costruzione.

Art. 12

Ambiti della trasformazione del paesaggio urbano

Ambiti fortemente antropizzati con sensibilità ambientale e paesistica media o medio-bassa, per i quali si sono individuati valori medi o bassi con riferimento agli aspetti naturalistici, paesistici e percettivi o storico-culturali.

In questi ambiti caratterizzati dalla massima trasformabilità, gli usi e gli interventi compatibili vanno valutati e relazionati alle caratteristiche ambientali, storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi anche alle previsioni sociali, economiche e funzionali degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

Si possono eseguire trasformazioni relative a qualsiasi uso purché compatibili con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche, geologiche e geomorfologiche, storico-culturali e ambientali del contesto.

Gli interventi ammessi sono disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali in relazione alle esigenze insediative effettivamente accertate e nel rispetto delle determinazioni del presente Piano.

a) Espansione urbana e aree di cava

1. Comprende un ambito fortemente caratterizzato da edilizia di recente costruzione e da cave in fossa utilizzate generalmente come orti-giardino.

Questa categoria di tutela interessa a Favignana l'ambito 30.

2. *Attività compatibili.* Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: residenziali, residenziali turistiche, artigianali, attrezzature, infrastrutture e impianti.

3. *Regime di intervento:* trasformazione.

4. *Tipi di intervento:*

a) al fine di mantenere la configurazione storico-urbanistica-ambientale dell' insediamento e il rapporto tradizionale tra la casa e la cava, il P.T.P. prevede che le nuove edificazioni siano allineate lungo la strada e siano poste sul bordo esterno della cava, lasciando così delle discontinuità là dove la strada lambisce la cava o prevedendo all' interno dell' edilizia degli androni passanti che consentono la percezione della cava stessa;

b) all'interno della cava va mantenuto il verde produttivo e/o ornamentale; sono consentiti gli interventi di cui all' art. 19; non è consentito costruire né localizzare parcheggi, né scivoli carrabili;

c) le nuove costruzioni devono mantenere i caratteri dell'edilizia del centro urbano: corpi di fabbrica di limitate dimensioni, altezza non superiore ai due piani, allineamento lungo le strade, aggetti e cornici contenuti, prospetti a faccia vista o intonacati con i colori tradizionali o della gamma delle terre;

d) mantenimento delle caratteristiche (sezione e tracciato) della viabilità esistente al fine di non modificare il tessuto urbano e l'organizzazione esistente fra spazi pubblici e privati.

b) *Espansione urbana*

1. Comprende il tessuto urbano parzialmente edificato, periferico e di transizione verso il paesaggio agrario.

Questa categoria di tutela interessa a Favignana l' ambito 31.

2. *Attività compatibili.* Sono compatibili con le finalità di tutela del suddetto ambito le attività: residenziali, residenziali turistiche, artigianali, attrezzature, infrastrutture e impianti.

3. *Regime di intervento:* trasformazione.

4. *Tipi di intervento.* Sono consentiti:

a) interventi di trasformazione urbanistica subordinati a pianificazione esecutiva con particolare attenzione: agli aspetti di riqualificazione paesistico-ambientale dell'insediamento esistente, alla ricomposizione e ricucitura delle frange urbanizzate e all' inserimento di servizi ed attrezzature sociali e collettive e del verde urbano;

b) le nuove costruzioni devono mantenere i caratteri dell' edilizia del centro urbano: corpi di fabbrica di limitate dimensioni, altezza non superiore ai due piani, allineamento lungo le strade esistenti, aggetti e cornici contenuti, prospetti a faccia vista o intonacati con i colori tradizionali o della gamma delle terre.

c) *Nuclei rurali*

1. Comprende i raggruppamenti di abitazioni distribuite lungo un asse e dotati di qualche elemento di identificazione.

Questa categoria di tutela interessa a Levanzo l' ambito 15.

2. *Attività compatibili.* Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: residenziali, residenziali turistiche, artigianali, attrezzature, infrastrutture e impianti.

3. *Regime di intervento:* trasformazione.

4. *Tipi di intervento.* Sono consentite:

a) le nuove costruzioni che non superino le due elevazioni fuori terra;

b) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie ad adeguare il nucleo abitato esistente agli standard minimi di legge;

c) attrezzature di supporto per il gioco all'aria aperta purché non comportino manufatti edilizi, salvo che per i servizi;

d) limitati interventi finalizzati a soddisfare la domanda di strutture turistico-ricettive, che dovranno inserirsi correttamente nell'ambiente circostante senza alterarne i valori e senza prevalere visivamente, realizzando volumetrie contenute nel rispetto dei caratteri architettonici e delle tipologie edilizie tradizionali delle preesistenze rurali. I progetti, da sottoporre al parere della competente Soprintendenza, dovranno, fra l'altro, contenere elaborati grafici relativi alla simulazione del nuovo sky-line.

Art. 13

Ambiti del recupero ambientale e paesistico

Questi ambiti comprendono aree prevalentemente compromesse sotto il profilo ambientale e paesistico, interessate da processi di trasformazione intensi e disordinati, caratterizzate dalla presenza di attività o di usi che compromettono il paesaggio e danneggiano risorse e beni di tipo naturalistico e storico-culturale.

Tali aree, se limitatamente estese, sono individuate come detrattori puntuali della qualità ambientale e paesistica; se estese, sono perimetrare come ambiti del paesaggio degradato. In tali ambiti, gli interventi, subordinati alla redazione di piani esecutivi di recupero ambientale, devono essere indirizzati alla riqualificazione, ripristino e restauro dei beni, dei valori paesistici e ambientali manomessi o degradati secondo le finalità degli ambiti di appartenenza.

a) *Ambiti del paesaggio naturale degradato*

Questa categoria di tutela interessa a Favignana gli ambiti 33, 35.

2. *Attività compatibili.* Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: agropastorali, culturale-scientifiche, didattico-ricreative.

3. *Regime di intervento:* recupero ambientale e paesistico.

4. *Tipi di intervento.* Sono consentiti:

a) interventi che tendono alla rimozione dei detrattori, al restauro e al ripristino dei valori ambientali degradati con l'uso di tecniche appropriate, anche di ingegneria naturalistica;

b) nell'ambito 35 è obbligatoria la rimozione del materiale depositato, la eliminazione della strada in terra verso mare al fine della ricostituzione del sistema delle pozze necessarie alla sopravvivenza delle emergenze floristiche attualmente fortemente danneggiate dalla trasformazione dei luoghi.

b) *Ambiti del paesaggio agricolo degradato*

Questa categoria di tutela interessa a Favignana l'ambito 34.

2. *Attività compatibili.* Sono compatibili con le finalità di tutela del suddetto ambito le attività: agropastorali, didattico ricreative. Gli interventi dovranno essere definiti attraverso un piano di recupero ambientale e devono essere compatibili con il paesaggio agricolo e con le bellezze naturali di Cala Rossa e devono essere finalizzati alla rimozione dei detrattori e alla bonifica dell'area dell'ex discarica così come previsto dalle norme.

3. *Regime di intervento:* recupero ambientale e paesistico.

4. *Tipi di intervento.* Sono ammessi:

a) interventi finalizzati al ripristino dei valori ambientali degradati e alla progettazione della ricomposizione del paesaggio agrario alterato;

b) interventi volti a promuovere adeguate misure di mitigazione degli effetti negativi anche mediante l'uso di appropriati elementi di schermatura, utilizzando essenze arboree e/o arbustive dei climax locali.

c) *Ambiti del paesaggio urbano degradato*

Questa categoria di tutela interessa a Favignana l'ambito 32.

2. *Attività compatibili.* Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti le attività: attrezzature, didattico-ricreative.

3. *Regime di intervento:* recupero ambientale e paesistico.

4. *Tipi di intervento.* Sono consentiti:

a) interventi di riqualificazione ambientale e riordino urbano subordinati a pianificazione esecutiva comunale, o, in mancanza di questa, a singoli interventi di iniziativa privata, volti agli aspetti di riqualificazione paesistico-ambientale;

b) interventi sul fronte a mare del paese tesi a riqualificare l' edilizia e la viabilità costiera anche con l' uso di vegetazione costituita da essenze locali.

TITOLO III

ARTICOLAZIONE DELLE COMPONENTI

Capo I

Art. 14

Componenti del paesaggio

Le componenti del paesaggio definiscono le caratteristiche qualitative essenziali ed intrinseche del paesaggio di cui è riconoscibile l'interesse culturale per ragioni ambientali, paesistiche, naturalistiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, archeologiche, storico-testimoniali, storico-architettoniche e storico-urbanistiche.

Le componenti del paesaggio sono distinte in:

- componenti della struttura idrogeomorfologica;
- componenti del popolamento vegetale;
- componenti del patrimonio storico-culturale.

La disciplina di pianificazione paesistica è rapportata ai valori specifici delle stesse ed è finalizzata ad una appropriata utilizzazione, alla salvaguardia e al recupero dell'equilibrio formale e funzionale dei luoghi.

Capo II

Art. 15

Componenti della struttura idrogeomorfologica

I caratteri geolitologici delle isole Egadi costituiscono uno dei fattori principali che concorrono alla formazione del paesaggio naturale in quanto condizionano l'assetto morfologico dell'arcipelago.

Il P.T.P. promuove la tutela del sistema fisico e delle sue componenti geologiche e geomorfologiche che hanno un rilevante valore scientifico o che concorrono alla formazione di ambienti naturali peculiari, nonché delle zone soggette a pericolosità geologiche (movimenti franosi, crolli, etc.).

Le componenti geomorfologiche del paesaggio sono indicati nelle tav. 5 e 10.

Il P.T.P. classifica la struttura geologica e morfologica delle isole Egadi in rapporto ai valori intrinseci dei singoli elementi definiti ed analizzati in base ai seguenti parametri:

- rarità / unicità;
- importanza scientifico-culturale;
- fattori di rischio e degrado.

Art. 16

Sistema costiero

Il sistema costiero è caratterizzato:

- a Favignana: dalla costa, alta e frastagliata, che si contrappone al tratto continuo rimanente, sensibilmente più regolare con numerose cale e piccole insenature, dalla costa compresa tra P. Fanfalo e P. San Nicola, ove la presenza di un banco argilloso sottostante il banco calcarenitico favorisce la formazione di un solco di battente, ove insistono numerose gallerie artificiali per l'estrazione della calcarenite.

- a Levanzo: dalla costa alta e rocciosa con rari lembi di depositi quaternari e dalle falesie che ne caratterizzano la parte Nord-Occidentale; dai fenomeni di ingrottamento visibili a Cala Tramontana, Cala Calcara e Punta Genovese.

- a Marettimo: dai versanti montuosi che con ripidi pendii accedono verso il mare; dalle coste alte e dalle imponenti falesie del versante occidentale; dai fenomeni di ruscellamento concentrato che incidono i terreni superficiali modellando il territorio; dall'estesa conoide di detrito che invade l'istmo di Punta Troia.

Il sistema costiero delle Egadi è altresì caratterizzato da fenomeni di erosione marina del litorale come evidenzia la presenza di numerose grotte e nicchie.

Le componenti del sistema costiero sono soggette a regime di conservazione e di conservazione orientata.

I progetti delle opere pubbliche (porti, approdi, opere di difesa) previste dagli strumenti di pianificazione regionale o comunque da realizzare negli ambiti territoriali di cui al presente articolo devono essere corredati da studi comprovanti che la realizzazione delle opere non altera negativamente il paesaggio e l'ambiente, come previsto nel Titolo V delle presenti norme.

Art. 17

Versanti collinari

I versanti collinari, caratterizzati da più o meno evidenti scarpate anche di tipo strutturale e da pendii fortemente o moderatamente scoscesi, sono soggetti a regime di conservazione, conservazione orientata e consolidamento.

Sono ammessi interventi rivolti a mantenere l'assetto idrogeomorfologico e a garantire il permanere delle esistenti condizioni di relativo equilibrio.

Sui versanti con pendenza superiore al 30%, che possono essere soggetti a forte degrado in conseguenza di utilizzazioni inadatte sono consentiti soltanto:

- attività agro-silvo-pastorali;
- interventi sui popolamenti forestali o di ricostituzione della macchia foresta climacica;
- ripopolamenti o altri interventi di gestione faunistica.

Sono incompatibili:

- qualsiasi impedimento al deflusso delle acque, i riporti e i movimenti di terreno che alterano in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo le opere relative ai progetti di recupero ambientale;

- asportare, raccogliere o manomettere rocce, fossili, salvo che per la ricerca scientifica;
- i silos e i depositi agricoli;
- gli edifici e gli impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale;
- discariche e depositi o altri impianti di smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura;
- la formazione di nuove infrastrutture o la modificazione delle caratteristiche tipologiche, dimensionali e dei tracciati della viabilità esistente;
- l'apertura di cave, prelevare terra, sabbia o altri materiali. Per le cave esistenti, in atto dismesse, sono consentiti interventi di recupero ambientale.

Art. 18

Terrazzi di regressione marina

Nelle superfici terrazzate di origine marina è possibile in genere la nuova edificazione con i caratteri dell'insediamento sparso e in forme tali che non siano necessarie reti di urbanizzazione primaria diffuse e nel rispetto della morfologia del territorio e dei caratteri dell'insediamento storico e dell'edilizia tradizionale rurale.

Qualsiasi intervento di urbanizzazione e di edificazione è tuttavia subordinato a quanto previsto nella tavola 11.

Art. 19

Cave

Le cave, in fossa o in galleria, caratterizzano il paesaggio di Favignana tanto da diventarne elemento strutturante. L'intensa attività estrattiva degli ultimi secoli e i diversi modi di recupero messi in atto da una economia di tipo familiare hanno determinato un rilevante e significativo paesaggio che richiede particolare attenzione.

Le aree di cava a cielo aperto sono individuate nella tav. 5.

Il regime normativo varia in funzione dei caratteri della cava e dell'ambito in cui sono localizzati.

Il progetto di nuove opere da realizzare in ambiti caratterizzati dalla presenza di cave, dovrà essere corredato da apposita relazione geologica che attesti l'inesistenza di ingrottamenti e/o gallerie nel sottosuolo; diversamente, dovrà essere prodotto apposito studio geotecnico al fine della verifica, fattibilità e compatibilità delle opere con la conservazione del bene in questione.

Nelle aree esterne al centro abitato, interessate dalla presenza di cava in fossa, è consentita l'edificazione ad una distanza minima di ml. 20 dai bordi esterni della cava, al fine di salvaguardare l'integrità del contesto paesistico della cava medesima.

All'interno della cava, sono consentiti interventi finalizzati alla conservazione e all'uso pubblico o privato, mediante:

- a) la riqualificazione, manutenzione e reimpianto della vegetazione esistente (orto-giardino);
- b) la manutenzione e la conservazione della morfologia e degli elementi geologici esistenti;
- c) la manutenzione senza aumento di volume dei manufatti esistenti;

d) la realizzazione di piccole e limitate strutture a carattere temporaneo, di facile rimozione e che non alterino la morfologia del sito, eseguite con materiali compatibili con le valenze storico-ambientali del contesto (legno, ferro o rame). In particolare, per le cave ad uso privato è consentita la realizzazione di piccoli manufatti provvisori legati alla manutenzione ed alla fruizione del fondo (orto-giardino); per le cave da destinarsi ad attività di pubblica fruizione si rimanda alle prescrizioni esecutive da redigersi in seno alla pianificazione urbanistica comunale.

Fermo restando eventuali superiori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Sono comunque escluse, all'interno della cava, la localizzazione di strutture ed impianti fissi, le opere di impermeabilizzazione, né sono ammesse nuove edificazioni.

Nelle cave di rilevanza Alta, individuate nella tav. 5, sono esclusi gli interventi di cui al punto d) del precedente comma. Tali cave, sono da considerarsi elementi emergenti per la particolare configurazione della loro stessa struttura e degli elementi litologici e geomorfologici emersi conseguentemente ai processi di coltivazione.

Art. 20

Emergenze geologiche e geomorfologiche

Per emergenze geologiche si intendono le località dove sono ben visibili le stratificazioni tipiche, gli elementi strutturali che hanno un valore culturale e scientifico, nonché le località fossilifere.

Per emergenze geomorfologiche si intendono terrazzi, grotte e cavità carsiche, faglie, cime, selle, rocce, costoni rocciosi, fossi di ruscellamento, coste, falesie e tutte le forme geomorfologiche che hanno interesse culturale e scientifico.

Le aree caratterizzate dalla presenza di emergenze geologiche e geomorfologiche sono individuate nella tav.10 e sono sottoposte a regime di conservazione, mantenimento e consolidamento.

Nell'ambito di progetti di recupero ambientale delle cave esistenti, dismesse o attive, devono essere salvaguardate aree campione delle singolarità geologiche emerse: stratificazioni tipiche, forme strutturali, fossili e simili.

E' vietato asportare, raccogliere o manomettere rocce, fossili o minerali, se non inquadrati nell'ambito di eventuali progetti di recupero ambientale-paesistico e salvo che per la ricerca scientifica.

Art. 21

Zone caratterizzate da fenomeni di dissesto o di instabilità

Nelle zone instabili, soggette a frana e a crolli individuate nella tav. 10, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, nonché qualsiasi intervento e/o utilizzazione che possa direttamente od indirettamente aggravare i fenomeni di dissesto e di instabilità.

Sono consentiti:

- interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque volti al consolidamento delle aree in dissesto;
- pratiche colturali purché coerenti con l' assetto idrogeologico delle aree interessate e corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

Le previsioni degli strumenti urbanistici e gli interventi di cui al Titolo V eventualmente difformi da tali prescrizioni, devono essere suffragate da analisi geologiche comprovanti l' insussistenza di dissesto e di instabilità.

Capo III

Art. 22

Popolamento biologico

Le numerose componenti del paesaggio vegetale esistenti nelle isole Egadi costituiscono caratteristiche peculiari nell'ambito del territorio insulare e regionale.

La pianificazione paesistica promuove una tutela attiva delle componenti che hanno un valore non solo paesistico ma scientifico (per la loro esclusività o rarità); ed ecologico (boschi, macchie, pascoli, sistemi rurali tradizionali); un valore estetico e storico, quali testimonianze dell' ambiente di vita dell' uomo; ambientale, quale elemento di regolazione termo-igrometrica del microclima e del comfort negli ambienti confinati e non.

Le componenti di questo paesaggio sono indicate nelle tav. 3.

Il piano classifica il popolamento biologico - inteso in una duplice espressione: sia come singoli componenti (specie) che nel loro insieme in stretta dipendenza con l' ambiente (comunità vegetali) - in rapporto ai valori intrinseci delle singole componenti analizzate e definite in base ai seguenti parametri:

- rarità / unicità a livello locale, regionale e universale;
- importanza scientifico-culturale;
- fragilità strutturale e/o funzionale;
- rilevanza ecologica e paesaggistica;
- vulnerabilità.

Art. 23

Vegetazione rupestre

Aspetti di vegetazione aventi elevato carattere di naturalità confinati in frammenti di territorio inaccessibili e risparmiati dall' azione antropica, presenti oggi in contiguità con le aree rimboschite. Tali aree sono sottoposte a regime di conservazione e pertanto occorre adottare efficaci misure protettive volte a:

- salvaguardare la persistenza dell' equilibrio dinamico delle comunità insediate, come garanzia della loro ulteriore evoluzione;
- evitare il danneggiamento di tutte le specie vegetali, la introduzione di specie vegetali estranee che possano alterare l' equilibrio naturale, nonché l' asportazione di qualsiasi componente dell'ecosistema se non per motivate esigenze scientifiche;
- vietare l' apertura di cave, di nuove strade e piste e l' ampliamento di quelle esistenti, l'installazione di tralicci, antenne e strutture similari;
- predisporre misure di prevenzione antincendio.

Art. 24

Vegetazione alofita di scogliera

Sistemi biologici insediati sulla scogliera e talora anche sulla parte bassa delle rupi marittime, caratterizzati da una copertura vegetale in cui si osserva la prevalente presenza di specie prettamente alofite, accompagnate da altre accidentali, che non modificano le caratteristiche di naturalità del sistema che tuttavia si classifica come subnaturale.

Queste comunità sono fisionimizzate dai più tipici rappresentanti della flora alofila rupicola, attribuibili sintassonomicamente alla classe *Crithmo-Limonietea* ed in cui trova il suo habitat ottimale fra l' altro l'interessante endemita *Limonium bocconei*.

Sono compatibili la fruizione del mare e limitati interventi per la fruizione culturale-ricreativa della costa che rispettino la strutturazione della vegetazione, senza comportare alterazione della morfologia dei substrati.

Tali aree sono sottoposte a regime di conservazione e pertanto occorre adottare efficaci misure protettive volte a salvaguardare la persistenza dell' equilibrio biologico delle comunità insediate come garanzia del loro mantenimento e della evoluzione biologica.

Art. 25

Pozze umide

Biocenosi insediate nelle pozze d' acqua temporanea, scavate sulla calcarinite a seguito del ruscellamento superficiale lungo la fascia costiera degradante verso il mare, in contrada Faraglione dell'isola di Favignana.

Esprimono un sistema ambientale ormai rarissimo nell' area mediterranea, per gli elementi floristici che ospitano e che trovano in questi particolari habitat l'unica possibilità di sopravvivenza. Si tratta soprattutto di tre idrofite a ciclo effimero (*Callitriche truncata*, *Elatine macropoda*, *Crassula waillantii*) che insieme ad altre microfite, più comuni, costituiscono delle fitocenosi uniche, di grande importanza ecologico-ambientale espressive del paesaggio dei litorali rocciosi; pertanto rappresentano elementi da conservare integralmente.

Tali aree sono sottoposte a regime di conservazione.

Occorre adottare efficaci misure protettive volte alla salvaguardia e alla conservazione degli habitat e volte alla più globale riqualificazione dell' area. Il P.T.P. prevede il ripristino e il recupero dei luoghi alterati dai movimenti di terra e dalla costruzione di strade e muretti.

In queste aree è vietato:

- modificare il regime delle acque superficiali e quindi operare drenaggi, fossi e opere che alterino la morfologia dei luoghi;
- il transito con mezzi meccanici; la costruzione di viabilità, l' apertura di piste, ed aree di stoccaggio, interramenti, discariche, scarichi solidi e liquidi di qualunque tipo e ogni altra opera che altera il sistema ambientale.

E' consentito solo l' attraversamento pedonale e l' esercizio occasionale del pascolo che va tuttavia bandito nel bimestre marzo-aprile.

Art. 26

Macchia e comunità di forre e valloni

Sistemi semi-naturali, e talora subnaturali, riconducibili a formazioni di "macchia mediterranea", caratterizzati dalla presenza di una vegetazione arbustiva, in alcuni casi piuttosto degradata a causa dell' azione antropica, insediata sugli affioramenti rocciosi e sui versanti più o meno acclivi dei rilievi collinari. In assenza degli elementi più tipici della macchia mediterranea, si assiste allo sviluppo di densi popolamenti di *Calicotome villosa*, di *Pistacia lentiscus* e *Spartium junceum*.

La macchia è sottoposta a regime di conservazione orientata e pertanto occorre adottare efficaci misure protettive atte a mantenere inalterata la composizione floristica e la strutturazione della vegetazione, senza comportare alterazioni della morfologia, dei substrati e della dinamica delle comunità biologiche insediate.

Sono consentiti:

- interventi di restauro ambientale volti a favorire la ricostituzione della macchia-foresta climacica, attraverso l' incremento della presenza di specie vegetali caratteristiche delle alleanze *Oleo-Ceratonion* e *Quercion ilicis*;
- interventi mirati alla salvaguardia dagli incendi purché limitati solo a quelli di tipo strutturale strettamente necessari;
- le opere di consolidamento dei versanti con esclusivo impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;

Sono da ritenersi incompatibili:

- le alterazioni degli habitat;
- gli interventi di tipo forestale con introduzione di entità estranee;
- l' apertura di cave, nonché di nuove strade e piste e la modificazione di quelle esistenti, eccetto localizzati interventi di manutenzione;
- l' installazione di tralicci, antenne e strutture similari;
- le discariche e i depositi di qualsiasi natura.

Art. 27

Macchia aperta e garighe

Aspetti di vegetazione su suoli un tempo ricoperti dalla macchia o macchia foresta o ancora destinati ad usi agricoli ed oggi abbandonati o utilizzati in modo più o meno continuo come pascoli.

Tali aree sono sottoposte a regime di conservazione orientata e consolidamento.

Sono ammessi interventi di restauro ambientale volti a favorire la ricostituzione della macchia-foresta climacica, attraverso l'incremento della presenza di specie vegetali caratteristiche delle alleanze *Oleo-Ceratonion* e *Quercion ilicis*.

Sono incompatibili:

- qualsiasi alterazione degli elementi caratterizzanti l' organizzazione territoriale;
- le opere che alterano la morfologia dei terreni;
- l'apertura di cave e di nuove strade o la modifica delle caratteristiche tipologiche, dimensionali e dei tracciati della viabilità esistente;
- le discariche e i depositi di rifiuti di qualsiasi natura;
- le nuove edificazioni, gli interventi di tipo infrastrutturale e qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia.

Art. 28

Praterie (ex coltivi)

Copertura vegetale riconducibile alla categoria della vegetazione dei coltivi abbandonati. Aree in cui l'abbandono colturale ha favorito la formazione di aspetti particolari e in cui, accanto a numerose entità caratteristiche delle comunità riferite alla classe *Thero-Brachypodietea*, si ritrovano elementi tipici della macchia (*Quercetea ilicis*). Questi aspetti tendono a colonizzare i terrazzamenti un tempo adibiti a colture erbacee e legnose dei versanti collinari e costieri.

Tali aree sono sottoposte a regime di conservazione orientata e consolidamento.

Sono compatibili:

- interventi di tipo agro-silvo-pastorale e cambiamenti colturali con riferimento alle tipologie agricole locali;
- interventi di restauro ambientale volti a favorire la ricostituzione della macchia-foresta climacica, attraverso l'incremento della presenza di specie vegetale caratteristiche delle alleanze *Oleo-Ceratonion* e *Quercion ilicis*, dove i caratteri geopedologici e morfologici del territorio consentono una ulteriore evoluzione della copertura vegetale, in relazione con l'allontanamento dei fattori di degrado.

Sono incompatibili:

- qualsiasi alterazione degli elementi caratterizzanti l'organizzazione territoriale;
- movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno salvo le opere relative ai progetti di recupero ambientale e quelle di sistemazione idraulico-forestale;
- l'apertura di cave e di nuove strade e la modifica delle caratteristiche tipologiche, dimensionali e dei tracciati della viabilità esistente;
- le discariche e i depositi di rifiuti di qualsiasi natura;
- le nuove edificazioni e gli interventi di tipo infrastrutturale e qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia.

Art. 29

Popolamenti forestali artificiali

Aree boscate presenti sui versanti collinari e costieri di relativo valore e di particolare interesse ecologico, paesaggistico e per la difesa del suolo. Esse sono caratterizzate da impianti di specie forestali introdotte (*Pinus halepensis* e saltuariamente anche *Robinia pseudoacacia*, *Acacia cyanophylla* ed *Eucalyptus rostrata*) nel cui contesto più o meno sporadicamente persistono frammenti della vegetazione originaria, rappresentata dalla prateria a *Cymbopogon hirtus* o a *Ampelodesmos mauritanicus* con presenza di elementi di macchia (*Pistacia lentiscus*, *Euphorbia dendroides*, *Phillyrea media*, *Peniploca angustifolia*, *Rhammus oleoides*) e di altri casuali o introdotti (*Opuntia ficus-indica*, *Agave sisalana*, *Agave americana*).

Qualsiasi intervento di forestazione deve essere preceduto da un progetto di rimboschimento da sottoporre a parere della competente Soprintendenza, in cui siano specificati i fini protettivi che si intendono raggiungere, tutte le operazioni colturali dall'impianto alla maturità, le specie da introdurre le motivazioni della loro scelta.

Le aree boscate, sono sottoposte a regime di conservazione orientata e consolidamento.

Sono ammessi:

- interventi di restauro ambientale volti a favorire la ricostituzione della macchia-foresta climacica;
- le opere di consolidamento dei versanti con esclusivo ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, che comunque devono essere compatibili con l'equilibrio paesistico;
- ripopolamenti o altri interventi di gestione faunistica;
- interventi mirati alla salvaguardia dagli incendi purché sia evitato il taglio del sottobosco e siano limitati gli interventi di tipo strutturale (fasce stagliafuoco) a quelli strettamente necessari;
- le normali pratiche silvo-colturali che devono essere improntate a criteri naturalistici e tali da non ostacolare la sosta e la presenza delle specie faunistiche;

- i prelievi legnosi compatibili con il tipo di trattamento e di governo dei popolamenti forestali;

- la fruizione didattico-ricreativa e culturale-scientifica.

Sono vietati:

- le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, salvo per le opere attinenti al regime idraulico;

- l' allevamento zootecnico;

- la sostituzione dei boschi con altre colture;

- i movimenti di terra che alterano la morfologia del terreno;

- le discariche e i depositi di rifiuti di qualsiasi natura;

- le attività estrattive;

- interventi di nuova edificazione e quelli di tipo infrastrutturale e qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio;

- l' accensione di fuochi anche nelle immediate vicinanze.

Art. 30

Colture e mosaici di colture in cave abbandonate

Aree agricole di maggiore o minore pregio ai fini della produzione agricola per le quali si prevede il rispetto della tipologia e degli ordinamenti colturali esistenti.

Nelle cave abbandonate possono essere impiantati, in sostituzione all' agricoltura familiare, forme di colture alternative dall' orto-frutteto in termini tradizionali, al giardino ornamentale, ad eventuali attività vivaistiche finalizzate alla produzione di materiali utili agli interventi di restauro e recupero e riqualificazione del paesaggio e dell' ambiente naturale. Sono consentiti, inoltre:

- l' agricoltura biologica;

- l' allevamento non intensivo e a carattere non industriale del bestiame domestico.

Non sono consentiti:

- interventi di impianti di tipo forestale;

- la caccia.

E' sconsigliato l' impiego di erbicidi, antiparassitari aventi ripercussioni dirette e indirette sulla qualità dell' ambiente e sulla stessa salute pubblica.

Art. 31

Vegetazioni ornamentali

Elementi arborei e arbustivi organizzati a costituire orditure, trame e giardini ornamentali.

Si raccomanda l' uso di elementi che sono nell' insieme espressivi del giardino mediterraneo e in particolare:

- siepi e barriere protettive dai venti: *Limonastrum monopetalum* pianta aloresistente e di facile foggatura;

- elementi arborei: olivastro, carrubbo, cipresso comune, albero di Giuda, lagunaria, palma da dattero, mioporo, fico, araucaria, arancio amaro, gelso bianco e rosso, casuarina, acacia, eritrina e varie drupacee (mandorlo, albicocco, ulivo, susino, amarena);

- elementi arbustivi e succulenti: oleandro, palma nana, ibiscus, melograno, datura, agavi e ficodindia; arbusti lianosi e sarmentosi quali: glicine, bouganvillea, gelsomino, caprifoglio, nonché altre, espressive del giardino rurale mediterraneo-insulare.

I giardini ornamentali debbono utilizzare essenze locali tradizionali o mediterranee ed avere dimensioni tali da non alterare il carattere agricolo del paesaggio e da mantenere il rapporto quantitativo e qualitativo con la superficie agricola produttiva.

Art. 32
Verde urbano

Il verde urbano, costituito da arbusti e alberature decorative di strade, piazze e " giardini" urbani, non riveste particolare carattere di rarità o rilevanza naturalistica ma ha valore ecologico come mitigatore ambientale e ha scopo ornamentale e costituisce valenza cromatica e presenza di colore.

Sono ammessi interventi volti alla conservazione ed al potenziamento dell' attuale sistema di verde nel rispetto delle sue caratteristiche tipologiche. In particolare per le alberature si raccomanda l' utilizzazione di *Ficus microcarpa*, *Hibiscus syriacus*, *Melia azedarach*, *Erythrina viarum*, *Nerium oleander*, *Citrus bigoradia*, *Phoenix dactilifera*, *Lagunaria petersonii*, *Largestroemia indica*.

Art. 33
Elementi vegetazionali diffusi del paesaggio agrario

Si intendono per elementi diffusi del paesaggio agrario: alberature isolate, alberature stradali extraurbane, alberature poderali e frangivento, siepi.

Per tali elementi è stabilito il divieto di distruzione o manomissione degli stessi salvo l' ordinaria manutenzione.

L'eliminazione di qualunque pianta di medio o alto fusto dovrà essere specificamente autorizzata previo parere della commissione edilizia comunale.

Tale eliminazione verrà autorizzata solo quando esistono particolari esigenze che debbono essere opportunamente documentate e motivate.

Capo IV

Art. 34
Categorie del patrimonio storico-culturale

Il paesaggio delle Isole Egadi è bene storico-culturale, essendo stato costruito dall' opera dell'uomo attraverso i secoli nelle sue componenti vegetazionali, insediative e infrastrutturali.

Tali elementi rappresentano, singolarmente considerati e nel loro insieme, un bene in quanto sono espressioni oggettive di memoria storica, che si manifestano con particolare densità nel tempo e nello spazio, determinando l' immagine conosciuta di ciascuna isola.

Nell' ambito del Piano Territoriale Paesistico si intendono beni storico-culturali quelli che documentano, integrandosi con il paesaggio, i caratteri ed i momenti peculiari e definiti della storia e della cultura.

La tutela paesistico-ambientale dei beni storico culturale è diretta a salvaguardare le caratteristiche e le qualità del contesto territoriale relativo ai beni stessi.

Il valore intrinseco delle zone e dei beni storico-archeologici, del centro antico, dei manufatti storici extraurbani ed urbani, dei percorsi storici è garantito ed esaltato dalla qualità dell' ambiente circostante. Questo va quindi tutelato nella sua integrità visuale e formale, evitando interventi che possano alterarlo e degradarlo, o promuovendone l' adeguata riqualificazione.

I beni di carattere storico culturale sono individuati nella tav. 1 di Piano e nelle schede allegate.

Art. 35
Siti e beni archeologici

Le norme di cui al presente articolo si propongono come obiettivo la tutela dei beni archeologici, tramite la conservazione di tali beni e la valorizzazione delle potenzialità culturali, scientifiche, didattiche e turistiche atte ad assicurarne la piena disponibilità pubblica. Lo scopo della tutela dei beni suddetti è, quindi, mirato a salvaguardare da un lato le potenzialità della futura ricerca storico-archeologica, dall'altro a permetterne una piena e fruttuosa lettura da parte del pubblico e della comunità scientifica internazionale.

Inoltre da non sottovalutare il ruolo dei beni tutelati nell'ottica dello sviluppo economico compatibile dell'arcipelago. L'offerta turistica si basa, e si baserà sempre più sull'eccezionale contestualità che le isole propongono sommando spesso in molteplici aree valenze ambientali, naturalistiche, monumentali ed archeologiche. Degradare tali contesti significherebbe anche la fine della principale risorsa di sviluppo economico che le Egadi possiedono.

Al fine di garantire quanto detto si è cercato di individuare, laddove il sito archeologico era già pienamente conosciuto, delle aree congruamente estese di rispetto atte a salvaguardare il sito nel suo ambiente naturale circostante. Ciò perché è ormai acquisito, sia al livello scientifico che sociale, che ogni emergenza archeologica non può essere avulsa dal suo contesto originario. Pertanto il valido godimento e la corretta lettura dei valori di ogni bene archeologico risultano possibili soltanto se il suddetto bene si trova inserito in un adeguato contesto circostante.

Nel delineare queste aree di rispetto si è cercato di guardare in prospettiva al fine di evitare in futuro problemi di tutela o, per converso, innaturali ed intempestivi blocchi delle attività di sviluppo naturale delle comunità locali. Questo concetto è stato esteso anche a quelle zone dove la presenza archeologica è soltanto indiziata attraverso raccolte di superficie di materiali d'interesse archeologico o grazie a notizie bibliografiche e d'archivio. Al fine di evitare sgradevoli sorprese nel futuro è bene che chiunque abbia contezza del fatto che alcuni territori isolani sono potenzialmente archeologici.

Nelle aree archeologiche, fermo restando le eventuali disposizioni più restrittive disposte dal Servizio per i beni Archeologici della Soprintendenza, si applica il regime della conservazione.

I beni e i siti di interesse archeologico sono individuate nella tav. 2.

Il P.T.P. sottopone i beni, di cui all'allegato 2, al regime di tutela previsto agli artt. 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 41 del 22 gennaio 2004.

La classificazione dei beni e delle aree d'interesse archeologico comprendono:

a) Aree in corso di esproprio o già espropriate

Si tratta di aree archeologiche già acquisite al Demanio Regionale - ramo beni culturali poiché d'interesse archeologico-monumentale sancito dal vincolo di cui alla legge 431/1985.

Si sono inserite in questa categoria anche quelle aree il cui iter amministrativo, finalizzato alla demanializzazione per interesse archeologico-monumentale, non è ancora concluso, ma, comunque, irreversibile.

In queste zone ogni alterazione dei luoghi deve essere operata dall'ente gestore (Soprintendenza per i BB. CC. AA. di Trapani, Servizio per i beni archeologici) nel pieno rispetto dell'integrità dei luoghi e solamente per le finalità inerenti la fruizione dei beni archeologici esistenti.

b) Siti archeologici definiti

Si tratta della definizione puntuale del sito d'interesse archeologico conosciuto.

Alcuni tra i suddetti siti sono stati tutelati con legge 431/1985. Nessuno è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 41/2004. Se ne propone, pertanto, il vincolo diretto, secondo quanto previsto agli artt. 14 e 15 del citato Decreto Legislativo, in quanto bene d'interesse archeologico.

Presso tali siti è vietata ogni modificazione dei terreni o costruzione (ivi comprese recinzioni) per una distanza di almeno m.50 e, comunque, da sottoporre alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i BB. CC. AA. di Trapani, Servizio per i Beni archeologici.

c) Aree di rispetto ai siti archeologici da vincolare ai sensi del Decreto Legislativo n. 41/2004.

Data la morfologia dei luoghi, al fine di rendere i siti archeologici pienamente tutelati nel loro ambiente il più possibile integro, si sono delineate delle aree di rispetto ai siti di cui al precedente paragrafo che vanno tutelate ai sensi dell' art. 45 del Decreto Legislativo n. 41/2004 (prescrizioni di tutela indiretta). Ciò non preclude, quindi, che nei suddetti terreni non possano venire apportate delle modifiche compatibili con il decoro e l'integrità dei luoghi e salvaguardando le prospettive e gli sfondi visuali dei siti stessi. Ma ogni trasformazione (ivi compresa ogni recinzione), sia essa costruzione ex novo o manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti deve essere sottoposta preventivamente all'autorizzazione della Soprintendenza per i BB. CC. AA. di Trapani, Servizio per i beni archeologici.

Per quanto attiene all'attività agricola ordinaria sono ammessi gli ordinamenti colturali in atto all'entrata in vigore del presente piano. Ogni significativo movimento di terra o scavo/scasso, canalizzazione/drenaggio e aratura che comportino il raggiungimento di una profondità maggiore ai cm 40, nonché ogni cambio colturale che comporti modifiche vistose dell'aspetto vegetazionale originario, devono essere sottoposti all'autorizzazione preventiva della Soprintendenza per i BB. CC. AA. di Trapani, Servizio per i beni archeologici.

Non sono ammessi in tali aree:

- l'asportazione di rocce salvo che per l'attività scientifica, ma in seguito ad autorizzazione della Soprintendenza per i BB. CC. AA. di Trapani, Servizio per i beni archeologici;
- le discariche ed i depositi di rifiuti;
- l'abbattimento della vegetazione esistente;
- le attività estrattive.

d) Aree d' interesse archeologico

Si tratta di aree dove è fortemente indiziata la presenza di emergenze archeologiche o attraverso vecchi rinvenimenti di cui rimane menzione nella bibliografia, o perché interessata da areali di dispersione superficiale di materiale archeologico (in genere si tratta di ceramiche frammentarie o industria litica). Pertanto è probabile che l'asportazione del suolo, a profondità variabile, possa mettere in luce o strutture sepolte d'interesse archeologico o anche semplice sedimentazione stratificata di livelli d'uso o abitativi antichi. In entrambi i casi la loro perdita sarebbe grave per la conoscenza storico-archeologica e per il patrimonio culturale.

Pertanto si impone che ogni alterazione del suolo nelle aree di cui sopra venga preceduta da saggi di scavo condotti sotto il controllo della Soprintendenza per i BB. CC. AA. di Trapani, Servizio per i beni archeologici.

Qualora si debba intervenire con scavi di qualsiasi genere o con arature profonde si deve informare preventivamente la Soprintendenza per i BB. CC. AA. di Trapani, Servizio per i beni archeologici, che provvederà a controllare i lavori programmati con congruo anticipo.

In seguito alla constatazione da parte della Soprintendenza per i BB. CC. AA. di Trapani, Servizio per i beni archeologici, dell'esistenza o meno di resti d'interesse archeologico sarà cura della stessa concedere o meno autorizzazione alla costruzione o alla modifica dei luoghi sia parziale che totale.

e) Aree d' interesse paleontologico

Si impongono le stesse norme espresse per le aree d'interesse archeologico alle aree d'interesse paleontologico.

f) Aree d' interesse archeologico subacqueo

Si tratta di aree marine i cui fondali hanno restituito nel passato notevoli testimonianze archeologiche subacquee o aree in cui le recenti ricognizioni abbiano verificato l'esistenza diffusa di reperti d'interesse archeologico.

Ciò risulta sia dalla bibliografia esistente, che dalle notizie di archivio, che da notizie raccolte tra i pescatori della zona e tra i pescatori subacquei, che da ricognizioni archeologiche.

Pertanto si ha la certezza dell'esistenza di relitti o aree di ancoraggio antico.

In entrambe i casi la presenza di ulteriore materiale archeologico è fortemente indiziata.

Negli spazi di mare così definiti è interdetta la pesca con reti a strascico e l'immersione con autorespiratore deve essere preventivamente autorizzata o dalla Capitaneria di Porto competente, o dalla Guardia di Finanza, o dalla Soprintendenza.

Per quanto attiene eventuali opere di sistemazione a mare che comportino alterazione dei luoghi e dei fondali, queste devono essere precedute da saggi di scavo subacqueo condotti sotto il controllo della Soprintendenza per i BB. CC. AA. di Trapani, Servizio per i beni archeologici, al fine di autorizzarne o meno l'esecuzione.

g) Aree vincolate (L. 431/1985)

Al fine di meglio definire la situazione vincolistica esistente si indicano le aree sottoposte al vincolo 431/1985 per le loro valenze archeologiche.

h) Area proposte a Zona Archeologica

Si propone di realizzare una Zona Archeologica fruibile nell'area di San Nicola - Torretta, sulla costa centro settentrionale di Favignana.

Le presenze archeologiche sono multiple, varie per cronologia ed aspetto (si va dal ninfeo romano alla grotta artificiale adibita al culto cristiano, dalla necropoli della media età del bronzo alla grotta artificiale adibita a luogo di riunioni cavalleresche durante la dominazione spagnola) ed estese su un'area di discreta ampiezza, ma ben definibile.

La sua vicinanza al centro abitato e la particolare pressione edilizia impongono una simile scelta sia per salvaguardare le testimonianze archeologico-monumentali adeguatamente che per fornire l'isola di una zona archeologica attrezzata e di alto valore culturale, didattico e turistico.

La costituzione di una Zona Archeologica fruibile nell'area in esame è giustificata dalla presenza di varie emergenze archeologiche che si integrano a vicenda sia sincronicamente che diacronicamente.

Pertanto la lettura di ogni singola emergenza è da attuare nella più generale contestualità dei luoghi, possibile ancora malgrado profonde modificazioni avvenute che la costituzione di quanto previsto potrà sanare.

Dalle porzioni di territorio già espropriate ed in corso di esproprio non risulta essere esclusa alcuna altra emergenza di carattere archeologico, tranne che i presunti ninfeo e cetaria che ricadono, però, in zona di demanio marittimo (Foglio 30, part. n. 283).

Tuttavia risulta che la zona espropriata è distinta in tre zone separate non adiacenti.

Inoltre è presumibile che alcune delle particelle non inserite in esproprio possano presentare tracce di insediamento archeologico interrato (Foglio 30, part. n.135, 136, 301, 141, 267, 142, 143, 148, 150, 298, 282, 166, 167, 168, 169, 170, 165, 298, 153) fortemente indiziato dal cocciame sparso in superficie, dalla necropoli sita nella part. n.147 e dalle altre emergenze note.

Pertanto, sia per meglio tutelare alcune porzioni di terreno nelle quali è forte la presunzione di presenza di resti archeologici interrati, che per offrire all'area archeologica di San Nicola in generale, ed alle zone in corso di esproprio in particolare, un maggiore respiro e decoroso rispetto, si propone di ampliare l'esproprio alle particelle n. 214, 132, 133, 134, 266, 302, 135, 136, 301, 141, 267, 142, 143, 148, 150, 298, 282, 166, 167, 168, 169, 170, 165, 298, 153 del Foglio 30.

Proprio in funzione dell'ampliamento dell'esproprio, ma anche per fornire l'intera area di adeguata tutela, si propone di apporre il vincolo ai sensi del Decreto Legislativo n. 41/2004 a tutta l'area compresa tra San Nicola e Torretta, attraverso la contrada Cavallo (attualmente soggetta a vincolo di cui alla L. 431/1985).

Quando l'esproprio sarà completato l'area archeologica di San Nicola potrebbe, opportunamente sistemata a parco, diventare un'attrattiva archeologica di prim'ordine.

Oggi, purtroppo, tale zona presenta un forte degrado.

Numerose sono le costruzioni, alcune delle quali precarie ed abusive, che deturpano i luoghi. Inoltre anche in questa zona si ripete la piaga costante alle Egadi della discarica selvaggia, soprattutto di oggetti ingombranti quali automezzi, elettrodomestici, etc.

Si propone di intraprendere gli opportuni passi per abolire e smantellare l'ultimo tratto della vecchia strada che portava al cimitero.

Tale stradella, sulla quale il Comune ha vietato il transito poiché pericolante, è stata rimpiazzata da un nuovo tratto leggermente spostato a Nord.

Lo smantellamento di tale stradella è indispensabile poiché essa passa al di sopra della Grotta del Pozzo disturbandone l'accesso e poiché costituisce una cesura nell'area archeologica dove insistono gli ipogei più importanti.

Uno scoglio meno rilevante è costituito dalla necessità avanzata dall'amministrazione comunale di ampliare l'area cimiteriale esistente.

Comprendendo le necessità della comunità favignanese, si ritiene opportuno che l'area di espansione cimiteriale vada collocata nella vasta zona a nord dell'attuale cimitero (part.n. 48).

Si tratta, infatti, di una zona quasi totalmente occupata da vecchie cave dismesse dove è assolutamente impensabile qualsiasi presenza archeologica.

Art. 36

Elementi puntuali di valore storico-culturale e paesistico

Gli edifici e i manufatti urbani ed extraurbani, aventi valore architettonico, ambientale, storico-culturale e testimoniale, individuati nella tav. 1 e nelle schede (allegato 3), sono oggetto di tutela.

Tali edifici possono essere riutilizzati senza modificarne e alterarne la struttura originaria.

Gli interventi sugli edifici e i manufatti in oggetto devono essere esclusivamente volti al recupero, mediante la manutenzione ordinaria e straordinaria e il restauro conservativo. Sono pertanto consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'art. 20, lett. a), b), c), della legge regionale n. 71/78.

Negli edifici agricoli di valore storico-ambientale sono consentite trasformazioni d'uso ed eventuali incrementi di volume che, ad eccezione di quelli necessari agli adeguamenti igienico-sanitari, vanno realizzati a distanza dal corpo di fabbrica preesistente ma comunque da formare un insieme organico.

Gli edifici specialistici di valore storico-architettonico, con destinazione originaria non residenziale, individuate nelle schede allegate, non possono essere destinati a residenza.

Art. 37

Elementi di interesse storico-testimoniale

I beni e i luoghi che costituiscono testimonianza delle strutture e delle attività produttive, civili e che sono testimonianza della memoria religiosa della comunità (cave, cappelle, edicole votive, norie, etc. ...) sono considerati beni di valore etnoantropologico da tutelare.

Tali beni vanno conservati e riqualificati insieme allo spazio circostante e possono essere inseriti all'interno di itinerari didattico-ricreativi.

Art. 38

Nuove costruzioni rurali

Le nuove costruzioni, le modifiche o gli ampliamenti di edifici esistenti, annessi ed inerenti all'attività e alla residenza agricola debbono mantenere le caratteristiche dell'edilizia

tradizionale rurale, adattarsi alla conformazione del terreno naturale e inserirsi nel tessuto agricolo esistente senza incidere nell' ambiente con volumi emergenti. Inoltre deve essere evitato che le costruzioni sorgano all' interno delle cave e ne alterino la forma.

Le costruzioni devono adeguarsi al profilo naturale del terreno, salvo terrazzamenti o riporti non superiori a m 1,50, i quali vanno realizzati con pietra locale.

Esse debbono rispettare i caratteri della edilizia rurale tradizionale:

- pianta: rettangolare;
- un piano fuori terra; una seconda parziale elevazione è consentita in fabbricati da realizzarsi in lotti superiori a mq 10.000;
- prospetti: a faccia vista o intonaco Li Vigni colorato nella gamma delle "terre" o dei colori tradizionali;
- aperture quadrate o rettangolari con il lato maggiore in verticale e serramenti in legno;
- coperture a terrazzo senza volumi tecnici;
- eventuale scala esterna scoperta di accesso al terrazzo;
 - eventuali pergolati da realizzarsi con strutture lignee, in proporzione armonica con la superficie coperta complessiva dell'edificio.

Si escludono i rivestimenti di qualsiasi genere.

I giardini ornamentali delle costruzioni rurali debbono utilizzare essenze locali tradizionali o mediterranee come previsto all' art. 31 e debbono avere dimensioni tali da non alterare il carattere agricolo del paesaggio mantenendo un adeguato rapporto quantitativo e qualitativo con la superficie produttiva e comunque non superiore al 10% della superficie totale.

Le pavimentazioni degli spazi di pertinenza possono essere realizzate come previsto all' art. 47.

Art. 39

Opere di sostegno e contenimento, recinzioni

La costruzione di muri di sostegno delle terre, di sottoscarpa, di parapetti stradali, deve essere realizzata in muratura di pietrame a secco o con malta cementizia.

Le costruzioni delle predette strutture in calcestruzzo semplice o armato sono consentite solo se realizzate con paramento esterno in pietrame locale.

I muri di recinzione dovranno essere costruiti secondo le caratteristiche tradizionali dimensioni (altezza, spessore) e materiali (tufi di Favignana a secco), salvo le recinzioni temporanee.

Le recinzioni strettamente pertinenti a costruzioni edilizie urbane o agricole o a insediamenti produttivi sono ammesse previo N.O. della competente Soprintendenza.

Art. 40

Rete viaria e percorsi di interesse naturalistico-paesaggistico

Alla viabilità extraurbana, ai percorsi agricoli interpoderali e ai percorsi di interesse naturalistico e paesaggistico è attribuito un particolare valore storico, paesaggistico o ambientale per i caratteri e la morfologia sia del tracciato che degli elementi che lo delimitano.

E' obbligatorio la conservazione e la riqualificazione di detta viabilità, che è soggetta a regime di conservazione orientata e non può essere soppressa né privatizzata o alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica utilità.

Essa va, pertanto, tutelata sia per quanto concerne gli aspetti strutturali: il tracciato, la sezione stradale, la pavimentazione; sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze (definizioni laterali e piantumazioni esistenti, siepi e alberature, muri di recinzione).

Sono consentite opere di miglioramento del manto stradale di tratti viari che presentano sensibile pendenza, mediante opere e materiali idonei alla stabilizzazione del fondo stradale, è comunque vietato l'uso di manti bituminosi.

Sono altresì, consentite le opere di miglioramento di sentieri per escursioni, previo controllo del carico di utenza ammissibile. Per tali opere il fondo dovrà essere mantenuto in terra battuta e la larghezza massima dovrà contenersi entro i due metri.

E' vietato, senza parere preventivo della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, procedere alla realizzazione di qualunque opera o modificazione che riguardi elementi anche minimi della rete viaria storica e delle fasce di rispetto come muri di cinta, accessi, alberature e ogni altro elemento.

Lungo le strade di cui al presente articolo è vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni.

Non è consentito in generale costruire nuove strade extraurbane tranne quelle di accesso alle aziende agricole o alle residenze.

Art. 41

Attrezzature e impianti tecnici

Attrezzature

Si fa riferimento allo strumento urbanistico per quanto riguarda le previsioni di attrezzature finalizzate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie.

Al fine di soddisfare il fabbisogno di attrezzature per il tempo libero e per lo sport è possibile la manutenzione e l'ampliamento delle aree attrezzate esistenti ed esterne al centro urbano. Sono da privilegiare le attrezzature "senza cubatura"; eventuali strutture ed attrezzature edificate debbono essere particolarmente contenute e con indici di occupazione del suolo molto bassi.

Parcheggi

Fuori dell'abitato i parcheggi non possono essere realizzati ai margini della strada ma dovranno sempre essere realizzati in lotto schermato con vegetazione e il fondo non va impermealizzato.

Ampliamento cimitero

In considerazione dello stretto rapporto tra luogo e attrezzatura definitosi e qualificatosi nel tempo, il P.T.P. prevede che l'espansione del cimitero nelle tre isole debba mantenere i caratteri ormai storicizzati e pertanto vada esteso lungo la fascia costiera previa deroga al vincolo della L.R. 78/76.

Impianti tecnologici

E' consentita la manutenzione ed il miglioramento degli impianti tecnologici esistenti. Per la realizzazione di nuovi impianti nonché per le relative opere annesse, compresa la viabilità di servizio, è necessario predisporre uno studio di compatibilità paesistico-ambientale come definito al successivo art. 57.

La realizzazione di nuovi impianti di discarica, di isole ecologiche, di ammassi di materiali inerti, di carcasse di veicoli e di rottami di qualunque genere è subordinata, oltre che allo studio di compatibilità paesistico-ambientale, al ripristino e alla bonifica ambientale degli impianti esistenti.

Sono vietati impianti eolici (wind-factory) e aerogeneratori in genere.

E' prescritta la posa sottotraccia delle linee elettriche e/o telefoniche e delle condutture idriche, siano esse pubbliche o private.

Capo V

Art. 42

Zona di rispetto ai siti archeologici

Al fine di rendere i siti archeologici pienamente tutelati in un ambiente quanto più possibile integro, sono state individuate delle aree di rispetto nell'intorno di tali siti.

In tali aree di rispetto sono possibili le modifiche compatibili con il livello di tutela e con il regime di intervento dell'ambito in cui le aree insistono, a condizione che vengano salvaguardate le prospettive e gli sfondi visuali dei siti stessi e il decoro e l'integrità dei luoghi.

In tali ambiti, fermo restando eventuali disposizioni più restrittive a seconda dei casi dettate dalla competente Soprintendenza, sono ammessi:

- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti culturali in atto all'entrata in vigore del presente piano.

Ogni significativo movimento di terra o escavazione, ivi comprese opere di drenaggio e canalizzazione, o aratura dei terreni a profondità superiore ai 40 centimetri, ovvero cambiamento di coltura comportante scavi a profondità superiore ai 50 cm, deve essere autorizzata dal Servizio per i beni archeologici della competente Soprintendenza.

Ogni trasformazione dei luoghi, comprese le recinzioni, la manutenzione ordinaria o straordinaria degli edifici esistenti, deve essere sottoposta preventivamente all'autorizzazione della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani, Servizio per i beni archeologici.

In tali aree non sono ammessi:

- l'asportazione di rocce, salvo che per l'attività scientifica autorizzata dalla competente Soprintendenza, le discarichi e i depositi di rifiuti, l'abbattimento della vegetazione esistente, gli interventi di tipo forestale, le attività estrattive.

Art. 43

Zona di rispetto della fascia costiera

Entro la fascia di rispetto individuata nella tav. 11 del P.T.P. non sono ammesse trasformazioni finalizzate all'uso insediativo, né localizzazioni di attrezzature e impianti infrastrutturali; pertanto, è vietato realizzare nuove costruzioni ed operare qualsiasi altra trasformazione urbanistica e edilizia compresa l'apertura di nuove strade.

Sono ammessi:

- interventi rivolti al mantenimento dell'assetto idrogeomorfologico dei versanti e a garantire il permanere delle esistenti condizioni di relativo equilibrio;

- la realizzazione di opere per la fruizione del mare quali accessi pedonali che possono essere realizzati individuando delle discese preferenziali e sistemando il terreno in modo idoneo senza movimenti di terra e senza alterare la morfologia del luogo e i caratteri della costa e utilizzando strutture smontabili e materiali naturali;

- la fruizione culturale-scientifica e didattico-ricreativa del mare e del territorio anche attraverso percorsi escursionistici;

- interventi tesi a promuovere e a favorire, anche in forma di sperimentazione, la ricostituzione di elementi di naturalità nelle aree, ove tali elementi hanno dimensioni tali che ne rendano opportuna la valorizzazione;

- interventi tesi a promuovere il recupero dei complessi turistico-alberghieri esistenti e degli spazi liberi di pertinenza, con destinazioni d'uso che privilegino le attività culturali e per il tempo libero;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati;

- interventi tesi al recupero delle cave in gallerie e a cielo aperto esistenti a Favignana per l'estrazione della calcarenite e la loro destinazione ad attività culturale-scientifico e didattico-ricreative.

Sono vietate:

- le opere a mare e i manufatti costieri che alterano la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito e di cui sono protagoniste le acque marine;
- le opere che alterano il percorso delle correnti costiere, creando danni alla flora marina, e che alterano l'ecosistema dell'interfaccia costa mare;
- la creazione di strade litoranee e la formazione d'infrastrutture con giacitura parallela alla fascia costiera;
- asportare, raccogliere o manomettere rocce salvo che per la ricerca scientifica;
- predisporre posti di raccolta dei rifiuti;
- praticare il campeggio.

Art. 44

Zona di rispetto del bosco

Le nuove costruzioni debbono arretrarsi dal limite del bosco e dalle fasce forestali secondo quanto indicato dalla vigente normativa in materia.

E' consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati.

Art. 45

Riserva marina

Tutte le limitazioni all'uso della costa previsti dal D.M. del 27.12.1991 e successive modificazioni.

Art. 46

SIC e ZPS

La Regione assicura per le zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e delle specie, come previsto dal Regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE (DPR n. 357/1997), modificato e integrato dal DPR 12 marzo 2003, n.120 (D.M. del 3/9/2002).

Ai fini di elaborare appropriate misure di conservazione funzionale e strutturale dei siti della rete Natura 2000 si prevede inoltre, ai sensi del DPR 357/97 e del Decreto 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, la redazione di Piani di Gestione dei pSIC, SIC, ZCS ZPS, che, ai sensi dell'art. 6 della direttiva europea Habitat, definiscano opportune misure di conservazione della risorsa.

Per la conservazione della diversità biologica e culturale, è fondamentale valutare il paesaggio non solo in termini percettivi, ma come sintesi delle caratteristiche e dei valori naturali, fisici, biologici ed ecologici, oltre che storici e culturali, privilegiando gli aspetti naturalistico-ambientali autoctoni propri dei Siti come sopra individuati. Modifiche al paesaggio potranno avvenire solo in coerenza con i motivi di tutela propri di ciascun sito della Rete Natura 2000.

Pertanto i proponenti di piani e progetti, redatti in conformità al presente Piano Paesistico, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e successive modifiche e integrazioni, devono tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei pSIC, SIC, ZCS ZPS, e predisporre uno studio per individuare e valutare gli effetti che tali piani o progetti possono avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

TITOLO IV

MATERIALI, FINITURE E ARREDO URBANI

Art. 47

Pavimentazioni

Nelle strade e negli spazi pubblici del centro storico è prescritto il mantenimento il risanamento e l' eventuale ripristino di pavimentazioni in pietra secondo i tipi e i disegni storicamente esistenti; nella viabilità e nei percorsi extraurbani è previsto il risanamento delle pavimentazioni in pietra esistenti.

Per la pavimentazione delle aree di pertinenza degli edifici urbani ed extraurbani è prescritto l'uso dei seguenti materiali o tipi di pavimentazione: basole di pietra o acciottolato, cotto, battuto di cemento rifinito a fracassino con malta cementizia additivata con pigmenti colorati.

Sono vietate le pavimentazioni in gres ceramico, in piastrelle maiolicate e in cemento.

Art. 48

Rivestimenti ed intonaci esterni

E' consentita la realizzazione di: zoccolature, ad esclusione dei centri di interesse storico-ambientale, cantonate, piedritti, ghiera d'archi, con pietra locale faccia vista lavorata a scalpello, bocciardo o a finitura liscia, ovvero in muratura con finitura in intonaco del tipo rustico, civile.

Eventuale muratura faccia vista dovrà realizzarsi in " tufo di Favignana".

Sono vietati:

- rivestimenti a cortina in piastrelle, listelli e tessere di ceramica o di altro materiale; intonaci plastici, graffiati o meno ed in materiale vetroso o granigliato; rivestimenti totali o parziali in marmo di qualunque specie.

Art. 49

Utilizzazione delle coperture

Per gli edifici ricadenti nel "centro storico" è fatto divieto di utilizzare le coperture dell' ultimo piano a solarium o altro con l'uso di strutture fisse e in ogni caso, opportunamente arretrate rispetto ai fronti strada e la cui opportunità sarà valutata, caso per caso, dalla competente Soprintendenza, al fine di limitarne l' impatto visivo.

Art. 50

Infissi esterni

Gli infissi esterni dovranno essere sempre in legno verniciato.

Sono vietati infissi in legno lasciati a vista (colore naturale). E' vietato l'impiego di avvolgibili alle aperture esterne.

E' ammesso l'impiego di serrande in metallo alle aperture esterne al piano strada di esercizi commerciali e depositi.

E' specificatamente vietato l'uso di infissi in plastica e alluminio anodizzato.

Art. 51

Recupero di materiali di finitura degli elementi decorativi

E' prescritto il recupero e la ricollocazione in opera dei materiali di finitura e degli elementi di particolare valore stilistico e decorativo (portali, soglie, davanzali, stipiti, architravi in pietra, pavimentazioni, cornici, infissi, ringhiere etc.).

Art. 52

Numerazione civica e indicazioni stradali

I numeri civici dovranno essere indicati esclusivamente su mattonelle maiolicate. Il decoro e i colori saranno definiti dalla commissione edilizia comunale, che dovrà definire le caratteristiche decorative e il materiale delle tabelle per indicazioni stradali.

Art. 53

Tabelle e insegne

La realizzazione delle insegne potrà essere effettuata con i materiali che si ritengano idonei e compatibili con un corretto inserimento architettonico.

Non sono ammesse insegne a bandiere.

Qualora possibile, l'insegna dovrà essere installata entro l'apertura del vano porta o vetrina; in caso contrario l'insegna potrà essere collocata sopra il vano porta, con una larghezza massima pari alla larghezza dell'apertura stessa.

L' insegna non dovrà in alcun modo interferire con elementi architettonici di facciata e partiti decorativi in genere, né dovrà coprire le eventuali inferriate esistenti.

Art. 54

Vetrine

Il disegno delle vetrine dovrà essere adeguato alle aperture e rispettare le linee, ingombri, allineamenti e forme. Non sono consentite soluzioni che prevedano vetrine aggettanti verso l'esterno del filo del fabbricato.

In presenza di facciate unitarie o parti di esse, che comunque non abbiano subito alterazioni nel disegno originario, non è consentito modificare le aperture per la realizzazione di vetrine o porte-vetrine (allargamenti, riquadrature, apposizioni di mostre, rivestimento di imbotti).

TITOLO V

**INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE
DEL TERRITORIO**

Art. 55

Definizione

Si considerano interventi di rilevante trasformazione del territorio:

- a) le attività estrattive e le opere connesse;
- b) le opere di mobilità: opere marittime, porti e approdi, nuovi tracciati stradali o rilevanti modifiche di quelli esistenti, tranne le opere di manutenzione;
- c) le opere tecnologiche: centrali termoelettriche, elettrodotti, acquedotti, dissalatori, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili;
- d) le discariche e gli impianti di compattamento per rifiuti solidi e fanghi.

La localizzazione, la progettazione ed esecuzione degli interventi di cui al precedente comma devono osservare le modalità progettuali e le procedure di cui al successivo articolo, atte ad assicurare il rispetto delle preesistenze e dei valori paesistico-ambientali messi in evidenza dal presente Piano. Non sono da considerare interventi di rilevante trasformazione del territorio le opere o i lavori che, pur rientrando nelle categorie su indicate, risultano di modesta entità e tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto paesistico-ambientale o della singola risorsa.

Art. 56

Analisi, contenuti progettuali, procedure

I progetti degli interventi di cui al precedente art. 55 devono essere muniti di uno studio di compatibilità paesistico-ambientale (art. 57), recante analisi in materia paesistica, storica e naturalistica (geologica, ecologica, botanica, faunistica) in ragione delle caratteristiche dei luoghi interessati dall' intervento espresse con riferimento ai contenuti del presente Piano.

Al fine di ampliare le condizioni di verifica è necessario che i progetti contemplino anche proposte alternative per la comparazione dell' entità degli effetti di impatto sul paesaggio e sull' ambiente.

Art. 57

Studio di compatibilità paesistico-ambientale

La procedura di compatibilità ambientale è finalizzata a tutelare le risorse naturali, il paesaggio e il patrimonio culturale, nonché ad assicurare una efficace tutela dell' attività agricola.

I progetti che comportano notevoli trasformazioni e compromissioni del territorio e che non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma della legislazione vigente, debbono essere accompagnati, ove richiesto dal presente P.T.P., da uno studio di compatibilità paesistico-ambientale che deve contenere:

- a) descrizione dell' ambito oggetto dell' intervento e dei luoghi circostanti;
- b) descrizione dell' ambiente iniziale in tutte le sue componenti;
- c) caratteristiche del progetto o del piano urbanistico;
- d) l' indicazione della localizzazione riferita all' incidenza spaziale e territoriale dell' intervento, alla luce delle principali alternative prese in esame, all' incidenza sulle risorse naturali e sul paesaggio, alla corrispondenza alle normative e alla pianificazione vigente;
- e) la specificazione, degli scarichi idrici, dei fanghi, dei rifiuti solidi e delle emissioni, anche sonore, nell' atmosfera, immessi nell' ambiente, con riferimento alle fasi di costruzione e gestione delle opere;
- f) la descrizione delle misure e dei dispositivi per evitare, ridurre o compensare i danni all' ambiente, unitamente alle misure di monitoraggio ambientale.
- g) simulazione degli effetti dell' intervento o del piano urbanistico sul paesaggio e sulle altre componenti dell' ambiente.

Art. 58

Attività estrattive

E' consentita la prosecuzione dell'attività estrattiva nei limiti dell' autorizzazione e con l'obbligo di procedere al recupero ambientale e paesistico (L.R. 127/80 e successive modificazioni) da attuare in base ad un progetto di sistemazione. Tale progetto dovrà avere il nulla osta della competente Soprintendenza.

Art. 59

Opere di viabilità stradale e per le comunicazioni

La progettazione di opere viabilità stradale deve minimizzare l' impatto visivo e l' impatto sulle forme e stabilità dei versanti e sul deflusso delle acque; deve pertanto rispondere ai seguenti requisiti volti alla conservazione e alla tutela attiva del paesaggio e dell'ambiente:

- rimodellamento dei profili naturali del terreno, ai fini di un migliore adattamento dei tracciati alle giaciture dei siti e trattamento superficiale delle aree contigue con manti erbacei e cespugliacei utilizzando essenze locali;
- contenimento della dimensione di rilevati e scarpate, conseguibile mediante ridotte sezioni trasversali di scavi, riporti ed opere in elevazione e ricorrendo ad appropriate tecniche di rimodellamento del terreno;
- adozione di soluzioni progettuali e tecnologiche tali da non frammentare la percezione unitaria del paesaggio e dell'ambiente, conseguibile mediante il rispetto delle unità ambientali anche nei casi di strutture ed impianti che, in ogni caso, devono presentare contenuta incidenza visuale e ridotto impatto sull'ambiente;
- la progettazione di nuova viabilità urbana di completamento dovrà essere inserita in un Piano generale della mobilità urbana, che contempli contestualmente anche sufficienti aree di sosta, ai fini dell'interscambio della mobilità privata con quella pubblica o di servizi a basso impatto (biciclette, auto elettriche, ect.), nonché, i necessari accorgimenti per l'inserimento nel paesaggio di tali infrastrutture, quali sezioni stradali ridotte, alberature, piste ciclabili, etc...;
- è vietata la viabilità parallela alla linea di costa;
- conservazione dei caratteri ambientali, nei casi di adeguamento delle strade esistenti, adottando il mantenimento delle alberate, dei muretti a secco e delle eventuali siepi ai lati delle stesse, con eventuale ripristino dei tratti mancanti.

Art. 60

Opere marittime costiere e portuali

La progettazione di nuove opere marittime, l'adeguamento o la trasformazione di opere esistenti e quella delle strutture di servizio connesse devono essere basate su analisi paesistico-ambientali e su studi degli agenti e dei fattori che condizionano la dinamica costiera:

- variazioni temporali e tendenza evolutiva del litorale;
- parametri meteomarini: venti, onde, correnti e maree;
- parametri fisiografici: morfologia marina e batimetria;
- parametri sedimentologici: tessitura e composizione dei sedimenti;
- parametri biologici: comunità bentoniche e litoranee;
- parametri geologici: strutture e caratteri litologici delle rocce;
- parametri antropici: influenza di strutture, manufatti ed attività sulle aree e strutture di interesse storico-culturale interne di immediata prossimità e in quelle costiere;
- parametri socio-economici: sviluppo delle infrastrutture, modalità di urbanizzazione, costi e benefici;
- parametri paesistici: vocazioni e sensibilità delle aree costiere.

Questi studi devono essere eseguiti anche in sede di progettazione di opere di difesa del litorale.

Comunque, tutti i progetti di opere marittime debbono essere accompagnati da studi approfonditi di valutazione di impatto ambientale come previsti dalla normativa in materia e da studi sul paesaggio che assicurino un corretto inserimento nel paesaggio visivo circostante.

In generale, tuttavia, nella realizzazione di opere marittime e costiere, è necessario:

- evitare nuovi accessi carrabili al mare, ad esclusione delle zone urbanizzate;
- evitare l'impiego di strutture di contenimento artificiali (es. gabbionate, prefabbricati di calcestruzzo e simili);
- evitare opere di difesa costiera con andamento costantemente parallelo al litorale marittimo, salvo nel caso di opere sommerse.

Art. 61

Impianti tecnologici

Nella progettazione di dissalatori, di impianti tecnologici per il trattamento delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di sistemi tecnologici per le comunicazioni e per il trasporto dell'energia (aereo o per condotte) si deve porre particolare attenzione ai tracciati, ai rischi connessi ad eventuali disfunzioni degli impianti e ai conseguenti pericoli e danni all'ambiente e al paesaggio.

Nella localizzazione e progettazione dei suddetti impianti e nella localizzazione di antenne, ripetitori, impianti per sistemi di generazione elettrica e simili, si dovrà valutare l'impatto sul paesaggio e sull'ambiente e si dovrà comunque tener conto delle strade e dei percorsi già esistenti, ad evitare taglio o danneggiamento della vegetazione esistente.

Art. 62

Smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Nella localizzazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani si dovrà valutare l' idoneità del sito rispetto alle caratteristiche paesistico ambientali del contesto territoriale e le trasformazioni sull'ambiente portate dalla viabilità di accesso.

E' vietata la formazione di riporti di terra, sfabbricidi o materiali di qualsiasi genere lungo la fascia costiera.

Tutti i lavori di costruzione o sistemazione che incidono sul terreno con scavi, tagli, movimenti di terra, riporti, spacco di rocce, formazioni di detriti e materiali di risulta e simili debbono ristabilire l'equilibrio idrogeologico e ripristinare il manto vegetale e la continuità della configurazione paesistica.

Art. 63

Norme transitorie

Le opere pubbliche o private autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 41/2004, alla data di adozione del piano territoriale paesistico possono essere realizzate se non in contrasto con le sue prescrizioni.

Le opere pubbliche o private, autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 41/2004, iniziate in data anteriore all'imposizione del vincolo di immodificabilità temporanea, di cui alla legge regionale

n. 15/91 possono essere completate, anche in contrasto con le norme del piano, solo se la realizzazione di esse rispetti tempi, forme e modalità delle autorizzazioni concesse.